



# **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 11.04.2003  
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 66 del 17.12.2014  
Testo coordinato



## INDICE

<b>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>	<b>4</b>
Art. 1 - Principi e finalità .....	4
Art. 2 - Oggetto del Regolamento del Verde.....	4
Art. 3 - Osservanza di leggi, regolamenti e norme speciali .....	4
<b>TITOLO II - NORME GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO .....</b>	<b>5</b>
<b>Capitolo I - Aree verdi pubbliche e private</b>	<b>5</b>
Art. 4 - Oggetto della salvaguardia .....	5
Art. 5 - Interventi colturali e manutenzioni effettuati dall'Amministrazione Comunale .....	5
Art. 6 - Abbattimenti .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
Art. 7 - Potature .....	6
Art. 8 - Aree di pertinenza delle alberature .....	6
Art. 9 - Distanze delle alberature da confini ed infrastrutture.....	7
Art. 10 - Danneggiamenti .....	7
Art. 11 - Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere.....	8
Art. 12 - Nuovi impianti e sostituzioni.....	9
Art. 13 - Norme per gli interventi edilizi .....	12
Art. 14 - Il verde per parcheggi.....	13
Art. 15 - Alberate e filari stradali.....	13
<b>Capitolo II - Alberi di pregio</b>	<b>15</b>
Art. 16 - Individuazione degli alberi di pregio .....	15
Art. 17 - Obblighi per i proprietari.....	15
Art. 18 - Interventi sull'esistente .....	15
Art. 19 - Sostituzioni a seguito di abbattimenti.....	16
<b>Capitolo III - Parchi e giardini di pregio storico, architettonico e ambientale</b>	<b>16</b>
Art. 20 - Salvaguardia dei parchi e giardini di pregio storico, architettonico e ambientale .....	16
<b>Capitolo IV - Difesa fitosanitaria e controllo della vegetazione spontanea</b>	<b>17</b>
Art. 21 - Difesa fitosanitaria.....	17
Art. 21 - Monitoraggio dei parassiti .....	17
Art. 21 - Tipologie di intervento .....	18
Art. 22 - Impiego di prodotti fitosanitari .....	18
Art. 23 - Controllo della vegetazione spontanea.....	19
<b>TITOLO III - REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI.....</b>	<b>20</b>
Art. 24 - Ambito di applicazione .....	20
Art. 25 - Uso delle aree e spazi a verde.....	20
Art. 26 - Interventi vietati .....	20
Art. 27 - Interventi prescritti .....	21
Art. 28 - Interventi sottoposti ad autorizzazione e richiesta d'occupazione di suolo pubblico .....	21
<b>TITOLO IV - ORTI URBANI.....</b>	<b>22</b>
Art. 29 - principi generali .....	22
Art. 30 - Orti riservati .....	23
Art. 31 - Domanda e requisiti per l'assegnazione degli orti.....	23
Art. 32 - Modalità di assegnazione.....	23
Art. 33 - Decadenza dalla assegnazione .....	23
Art. 34 - Impegni degli assegnatari .....	24
Art. 35 - Parte economica.....	24
Art. 36 - Organi di gestione dell'area ortiva.....	25
Art. 37 - Modalità di conduzione dell'orto .....	25
<b>TITOLO V - NORME INTEGRATIVE PER LE ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA E PER IL VERDE DI PERTINENZA STRADALE .....</b>	<b>26</b>
<b>Capitolo V - Salvaguardia degli elementi naturali del paesaggio agrario</b>	<b>26</b>
Art. 38 - Salvaguardia del sistema di vegetazione diffusa .....	26
Art. 39 - Salvaguardia del sistema idrico superficiale e sotterraneo.....	26



Art. 40 - Divieto d'incendio e diserbo delle sponde dei fossi, corsi d'acqua ed aree incolte .....	27
Art. 41 - Sfalcio dei fossi e controllo della vegetazione presso le strade.....	27
<b>TITOLO VI - SANZIONI, NORME FINANZIARIE .....</b>	<b>28</b>
Art. 42 - Sanzioni e procedimento sanzionatorio .....	28
Art. 43 - Procedimento di riduzione in pristino .....	28
Art. 44 - Riferimenti legislativi.....	28
<b>TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI.....</b>	<b>29</b>
Art. 45 - Norme regolamentari in contrasto.....	29
Art. 46 - Vigilanza sull'applicazione del Regolamento .....	29
<b>ELENCO ALLEGATI.....</b>	<b>30</b>
Tabella 1 - Specie arboree ed arbustive che costituiscono le forme vegetali della fascia fitoclimatica in cui rientra il territorio comunale	31
Tabella 2 - Impiego dei principali principi attivi nella lotta chimica e disposizioni per la lotta obbligatoria	33
Allegato A - Elenco dei parchi e giardini destinati a verde pubblico	37
Allegato B - Sanzioni relative alle violazioni delle norme del regolamento d'uso delle aree verdi	38
Allegato C - Criteri per la valutazione dei danni del patrimonio verde pubblico cittadino	40
Allegato D - Criteri indicativi per la valutazione degli alberi di pregio	43
Allegato E - Definizioni ed inquadramento delle aree forestali	46
Allegato F - Modulistica per la richiesta di abbattimenti di piante arboree	47
CHIEDE	48
Allegato G - Suddivisione delle principali specie arboree per classi di altezza	49
Appendice 1 - Norme integrative dei capitolati speciali d'appalto, norme per l'esecuzione di opere attinenti il verde pubblico e norme tecnico comportamentali	50
Appendice 2 - Protezione degli alberi nei cantieri	52



## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### **Art. 1 - Principi e finalità**

1 - Data l'importanza che la vegetazione riveste quale componente fondamentale del paesaggio riconosciuta anche dalla Costituzione della Repubblica Italiana<sup>1</sup>, visto il ruolo di vitale importanza che essa riveste per l'ambiente e per le funzioni sociali, ricreative, didattiche ed estetiche cui assolve, con il presente Regolamento, il Comune di Pianoro intende salvaguardare le aree a verde pubblico e privato<sup>2</sup> nella loro specifica accezione di bene comune.

2 - La disciplina dettata dal presente Regolamento è posta a tutela della vita vegetale dell'intero territorio comunale di Pianoro quando questa assuma una qualsiasi rilevanza ai fini sopraspecificati, sia nell'ambito patrimoniale pubblico, come in quello privato, entro e fuori il perimetro del centro abitato.

### **Art. 2 - Oggetto del Regolamento del Verde**

1 - Il presente regolamento detta disposizioni di tutela e gestione delle alberature di parchi e giardini pubblici e privati, delle aree di pregio ambientale e degli elementi naturali del paesaggio quali siepi, filari, degli esemplari arborei, degli specchi d'acqua e della vegetazione presente lungo i corsi d'acqua e le canalizzazioni.

2 - Non sono soggetti al presente regolamento le aree e gli interventi relativi a coltivazioni agricole quali alberi da frutta e coltivazioni per l'arboricoltura da legno, orti botanici, impianti per la produzione di alberi di natale, vivai e specchi d'acqua utilizzati per la piscicoltura e pesca sportiva.

3 - Il presente Regolamento disciplina altresì l'uso e la fruizione degli spazi verdi pubblici presenti nel territorio del Comune di Pianoro, quali:

- a. parchi e giardini comunali (naturali, agrari, urbani);
- b. aree verdi e giardini annessi a strutture di servizio (edifici pubblici, impiantistica sportiva, aree di pertinenza di edifici scolastici);
- c. aree verdi libere, attrezzate e non, destinate al gioco;
- d. verde di arredo e stradale (alberate stradali, aiuole, verde spartitraffico).

4 - Il presente Regolamento, ad integrazione delle norme contenute nel vigente Piano Regolatore Generale e nel Regolamento Edilizio Comunale, detta inoltre specifiche norme per la manutenzione del verde privato, inteso come patrimonio collettivo e censito negli allegati del PRG.

5 - Le norme contenute nel presente Regolamento vincolano anche l'Amministrazione comunale per quanto concerne il patrimonio proprio o comunque da essa gestito. Hanno valore di indicazioni tecniche e di tutela ambientale, quando non diversamente prescritto, per quanto riguarda il verde privato e sono vincolanti in caso di violazione delle norme prescritte ivi previste.

### **Art. 3 - Osservanza di leggi, regolamenti e norme speciali**

1 - Il presente Regolamento integra le prescrizioni e le norme in materia di verde pubblico e privato contenute nelle disposizioni di legge e negli atti regolamentari a seguito specificati:

- Norme di attuazione del vigente Piano Regolatore Generale
- Regolamento edilizio
- Regolamento di Polizia Urbana
- Nuovo Codice della strada
- Regolamento di Igiene
- Regolamento delle Fognature
- Regolamento per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti
- Legislazione regionale in materia di protezione della flora e disciplina di raccolta dei prodotti del sottobosco;

<sup>1</sup> Art. 9 della Costituzione Italiana

<sup>2</sup> Art. 4 L. 142/90



- Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale della Regione Emilia Romagna.

## TITOLO II - NORME GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

### Capitolo I - Aree verdi pubbliche e private

*Il presente Capitolo detta disposizioni per la salvaguardia e l'oculata gestione del verde pubblico e privato esistente nel territorio comunale, per l'impianto e la difesa di alberature, la realizzazione e la tutela di parchi e giardini privati e pubblici sia di proprietà diretta dell'Amministrazione comunale o di altri Enti pubblici, sia di proprietà diverse, ma comunque gestito dagli stessi Enti pubblici o da altre strutture (Aziende municipalizzate, Ditte esterne, Aziende speciali) su diretto loro mandato.*

#### **Art. 4 - Oggetto della salvaguardia**

- 1 - Su tutto il territorio comunale, sia su suolo pubblico che privato, devono essere rigorosamente conservati:
- gli arbusti e siepi naturali che per rarità della specie, o comunque per morfologia e vetustà risultino di particolare pregio;
  - gli alberi aventi diametro del tronco superiore a cm 20 misurato a m.1 di altezza dal colletto;
  - le piante con più fusti se almeno uno di essi presenta un diametro di cm. 15 rilevato a m.1 dal colletto.
- 2 - Le sostituzioni di alberi ed i nuovi impianti sono salvaguardati in deroga al limite minimo di 20 cm di diametro così come la sostituzione di arbusti e siepi sottoposte a tutela dal presente regolamento.

#### **Art. 5 - Interventi colturali e manutenzioni effettuati dall'Amministrazione Comunale**

- 1 - Gli interventi colturali e di manutenzione ordinaria e straordinaria sul verde pubblico presente sulle proprietà comunali, effettuati dall'Amministrazione stessa o su suo diretto incarico, possono essere eseguiti senza autorizzazioni previste nel presente regolamento, ma nel rispetto dei suoi principi, previo parere dell'Ufficio Ambiente o del Responsabile del Verde Pubblico. Tutti gli altri interventi ed i progetti di riassetto del verde esistente o di nuova realizzazione sono sottoposti ad autorizzazione da parte dell'Ufficio Ambiente o del Responsabile del Verde Pubblico.
- 2 - All'interno di parchi di grande estensione, l'Amministrazione Comunale può destinare all'evoluzione spontanea una superficie variabile per fini ambientali, limitando o evitando totalmente, gli interventi manutentivi quali sfalcio dell'erba e raccolta delle foglie.

#### **Art. 6 - Abbattimenti**

- 1 - E' fatto divieto a chiunque di abbattere alberi, siano essi vivi, deperienti o morti, su tutto il territorio comunale, senza la preventiva autorizzazione dei competenti uffici comunali.  
Tale autorizzazione è subordinata alla presentazione, da parte del proprietario del fondo su cui vegeta la pianta, di domanda in bollo indirizzata al Dirigente dell'ufficio competente, corredata da appropriata documentazione fotografica o da quanto altro necessario a definirne l'ubicazione e lo stato di necessità evidenziato secondo lo schema riportato nell'allegato F.
- 2 - Sono soggetti a richiesta di autorizzazione tutti gli abbattimenti e dissodamenti non effettuati direttamente dal personale dell'Amministrazione Comunale. Entro 7 giorni dalla data di protocollo della domanda, l'Ufficio competente è tenuto ad istruire la pratica e a richiedere eventuali chiarimenti o integrazioni. Decorso il termine di 30 giorni vale il criterio del *silenzio assenso* e si potrà procedere con l'abbattimento. Il rilascio dell'autorizzazione in forma esplicita in un termine inferiore ai 30 giorni, comporta l'applicazione dell'imposta di bollo sull'atto, ai sensi del D. Lgs. 642/72. Sarà cura dell'Ufficio competente effettuare controlli in merito al rispetto dei tempi prescritti per l'inizio dei lavori.
- 3 - Sono esclusi dalle prescrizioni del presente articolo gli abbattimenti ordinati da sentenze giudiziarie e quelli dettati da evidenti ragioni di incolumità pubblica per persone e cose, pericolo per la viabilità o per piante divenute sede di focolai di fitopatologie virulente, nonché gli alberi di diametro inferiore a 20 cm.. Non sono altresì soggetti ad autorizzazione gli abbattimenti facenti parte di progetti di riqualificazione del verde o provvedimenti approvati dall'Amministrazione Comunale, che producano, nel rispetto dei principi del presente regolamento, un miglioramento ambientale, paesaggistico ed estetico - culturale.



4 - Nel caso di abbattimenti soggetti ad autorizzazione, salvo diversa e documentata prescrizione dell'Amministrazione, gli alberi eliminati devono essere sostituiti con altrettanti esemplari ben conformati e sani, privi di ferite e con diametro non inferiore a 6 cm misurato a 1 m. dal colletto e di altezza non inferiore a mt 3. Qualora il tecnico comunale verifici che gli impianti in sostituzione siano impossibili o inadeguati per l'elevata densità arborea o per la carenza di spazio o condizioni sfavorevoli, si potrà prescrivere la fornitura di alberi in accordo con l'Ufficio Ambiente da piantumarsi in area pubblica.

5 - I soggetti privati che richiedano l'abbattimento di alberi di proprietà pubblica, sono tenuti a versare anticipatamente al Comune una somma pari al valore ornamentale della pianta da abbattere, calcolato secondo la metodologia riportata nell'allegato C.

Le somme versate saranno indirizzate ad un capitolo di spesa del Bilancio Comunale vincolato, avente come scopo il miglioramento e la riqualificazione del verde urbano.

6 - L'inottemperanza alle prescrizioni impartite dagli Uffici Comunali comporta l'automatico decadimento dell'autorizzazione e l'applicazione delle relative sanzioni di cui al Titolo VI che disciplina altresì il regime sanzionatorio per gli abbattimenti effettuati senza autorizzazione e le modalità di ripristino previste.

### **Art. 7 - Potature**

1 - Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche, non necessita di potature. La potatura, quindi, è un intervento che riveste un carattere di straordinarietà: in particolare le potature andranno effettuate esclusivamente per eliminare rami secchi, lesionati o ammalati, per motivi di difesa fitosanitaria, per problemi di pubblica incolumità, per riequilibrare la chioma in soggetti sottoposti in passato ad errati interventi e riportarla alla sua normale fisionomia, per rimuovere elementi di ostacolo alla circolazione stradale e nei casi di interferenza con elettrodotti od altre reti tecnologiche preesistenti.

2 - Gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la crescita apicale del fusto e quelli praticati su branche aventi diametro superiore a cm.10, sono vietati se non riconducibili ai casi del comma precedente. Sono escluse da tale divieto le forme di allevamento tipiche del paesaggio agrario quali quelle relative ai tutori vivi delle piantate, gelsi, salici da capitozza e per le piante ornamentali sottoposte ad arte topiaria.

3 - Le potature devono essere effettuate sull'albero rispettando per quanto possibile la sua ramificazione naturale, interessando branche e rami di diametro inferiore a cm.10 realizzando tagli netti e rispettando il collare sulla parte residua, senza lasciare monconi attraverso la c.d. tecnica di potatura "a tutta cima" (o taglio di ritorno). Gli interventi andranno preferibilmente effettuati nei seguenti periodi:

- per le specie decidue nel periodo autunno inverno (indicativamente 1 novembre - 15 marzo);
- per le specie sempreverdi, nei periodi di riposo vegetativo ed estate (indicativamente 15 dicembre - 15 febbraio, 1 luglio - 31 agosto);
- per interventi su branche morte tutto l'anno.

4 - Ogni intervento di capitozzatura o di potatura non eseguito a regola d'arte si configura a tutti gli effetti come abbattimento e come tale disciplinato.

5 - I proprietari di alberature, piante o arbusti, o gli aventi titolo, sono tenuti alla loro potatura qualora gli stessi coprano o rendano, comunque, difficile la visione di segnali stradali, quando invadano i marciapiedi o quando, su segnalazione dell'ufficio ambiente, compromettano la stabilità di linee aeree pubbliche.

### **Art. 8 - Aree di pertinenza delle alberature**

1- Per area di pertinenza delle alberature, calcolata considerando lo sviluppo dell'apparato aereo e di quello radicale, si intende l'area definita dalla circonferenza tracciata sul terreno avente come centro il centro del fusto dell'albero, secondo la seguente articolazione:

per piante di terza grandezza (altezza < 12m)	m. 2 di raggio
per piante di seconda grandezza (altezza 12 - 18m)	m. 3 di raggio
per piante di prima grandezza (altezza >18m)	m. 4 di raggio

2 - Le aree di pertinenza delle alberature possono essere interessate da pose di pavimentazioni superficiali permeabili purché sia garantito il mantenimento di un'area a terreno nudo, pacciamata, inerbata o impiantata con specie vegetali tappezzanti, circostante il fusto, complessivamente di superficie non inferiore a:

per piante di terza grandezza (altezza < 12m)	mq. 2
---	-------



per piante di seconda grandezza (altezza 12-18m) mq. 4  
per piante di prima grandezza (altezza >18m); mq. 5

Le sottofondazioni di pavimentazioni permeabili non devono comportare e scavi che alterino lo strato superficiale del terreno per una quota superiore a cm.15 misurata dalla quota originaria del piano di campagna. Negli interventi di risistemazione di parcheggi, strade o piazze con alberature esistenti, in deroga a quanto sopra esposto, la superficie permeabile minima può essere di 3 mq.

3 - Per gli alberi posti lungo i viali e in aree adibite a parcheggio pubblico o privato ad uso pubblico, si rimanda agli articoli 14 e 15 del presente Capitolo.

Per il verde esistente, nel caso in cui l'area di pertinenza superi i confini della proprietà sulla quale insiste l'albero, le dimensioni della suddetta area saranno definite dai confini stessi.

4 - In casi eccezionali, e su validi e documentati motivi, l'Ufficio Ambiente o il Funzionario Responsabile del verde potrà autorizzare deroghe alle distanze prescritte dal presente articolo garantendo comunque la salvaguardia dell'apparato radicale o in alternativa il trapianto delle alberature qualora, attraverso una perizia di un tecnico abilitato, vengano dimostrate le garanzie di successo dell'operazione di trapianto.

### **Art. 9 - Distanze delle alberature da confini ed infrastrutture**

1 - Per le distanze dai confini, oltre a quanto indicato dal Codice Civile<sup>3</sup>, dal nuovo Codice della Strada e Relativo Regolamento di attuazione, dalle norme ferroviarie<sup>4</sup>, dai Regolamenti dei Consorzi di Bonifica e dalla normativa di polizia idraulica, nella realizzazione di nuove aree verdi ed impianti ad esclusione delle alberature stradali per le quali si rimanda all'art. 15 del presente Capitolo, si consiglia di rispettare le seguenti distanze minime:

piante di terza grandezza (altezza < 12m)	m. 2
piante di seconda grandezza (altezza 12-18m)	m. 4
piante di prima grandezza (altezza >18m)	m. 6

2 - Per le utenze aeree di telecomunicazione ed elettriche presenti in ambiente urbano, ovvero ricadenti nelle classi 0 e 1° ed aventi altezza minima di m. 5 come previsto dal Decreto Ministeriale 21.03.88 art. 2.1.06 e successive modificazioni, in conformità allo stesso articolo dovrà essere rispettata la distanza minima di impianto per un raggio di cm. 30 attorno al cavo.

3 - Per le utenze sotterranee devono essere rispettate le seguenti distanze minime per singolo albero indicate in funzione della classe di grandezza a cui questo appartiene:

<u>CLASSE DI GRANDEZZA</u>	<u>DISTANZA MINIMA</u>
a) 1° grandezza (altezza >18m)	> m. 3
b) 2° grandezza (altezza 12-18m)	> m. 2
c) 3° grandezza (altezza < 12m)	> m. 2

Fatto salvo quanto previsto all'art. 10 comma 3, a tali distanze possono essere consentiti, previa autorizzazione dell'Ufficio Ambiente, interventi posti ad una profondità tale da interferire con gli apparati radicali, purché nella loro realizzazione non vengano recisi o danneggiati.

### **Art. 10 - Danneggiamenti**

1 - Sono considerati danneggiamenti tutte le attività che, direttamente o indirettamente, possono compromettere l'integrità fisica e lo sviluppo delle piante e pertanto sono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati, e come tali regolamentati.

2 - E' vietato ogni tipo di danneggiamento alla vegetazione esistente, in particolare:

- il versamento di sostanze fitotossiche (sali, acidi, oli, ecc.) nelle aree di pertinenza delle piante;
- la combustione di sostanze di qualsiasi natura all'interno delle aree di pertinenza delle alberature;

<sup>3</sup> L'art. 892 prevede le seguenti distanze minime: 3 mt per gli alberi di alto fusto, 1,5 mt per gli alberi non ad alto fusto, 0,5 mt per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di 2,5 mt.

<sup>4</sup> DPR n°753 del 11/07/80 e successive modificazioni, L. n°1202 del 12/11/68 e successive modificazioni



- l'impermeabilizzazione, con pavimentazione o altre opere edilizie, dell'area di pertinenza delle piante;
- l'affissione diretta alle alberature, con chiodi, filo di ferro o materiale non estensibile, di cartelli, manifesti e simili;
- il riporto, nelle aree di pertinenza delle piante, di ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale, tali da comportare l'interramento del colletto;
- l'asporto di terriccio dalle aree di pertinenza degli alberi;
- l'utilizzo di aree a bosco, a parco, nonché delle aree di pertinenza delle alberature, per depositi di materiali di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere;
- la realizzazione di impianti di illuminazione che producano calore tale da danneggiare l'alberatura;
- gli scavi di qualsiasi natura nell'area di pertinenza delle alberature fatto salvo quanto previsto al comma successivo.

3 - Per gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.) si devono osservare distanze, utilizzare passacavi (nel caso di mancanza di spazio) e precauzioni tali da non danneggiare le radici degli alberi.

In proposito, fatto salvo quanto previsto all'art. 9 comma 3, si indicano le distanze minime da rispettare per singolo albero ed in funzione della classe di grandezza a cui questo appartiene:

<u>CLASSE DI GRANDEZZA</u>	<u>DISTANZA</u>
a) 1° grandezza (altezza >18m)	> m. 3
b) 2° grandezza (altezza 12-18m)	> m. 2
c) 3° grandezza (altezza < 12m)	> m. 2

Solo per la posa e la manutenzione di utenze sotterranee, in caso di effettiva mancanza di spazio, si potrà operare a distanze inferiori a quelle indicate, purché gli alberi compromessi dagli scavi siano inseriti in un piano di sostituzione poliennale o sia dimostrata la non interferenza così come previsto all'art. 9 comma 3.

4 - Sarà fatto obbligo agli Enti o Ditte promotrici degli scavi di presentare il progetto esecutivo dei lavori e planimetria in scala di dettaglio (< 1:500) delle aree interessate, comprensiva delle linee di utenza e della vegetazione esistente, presentata anche su supporto informatico agli Uffici Tecnici Comunali competenti almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.

5 - Sono esclusi dalle disposizioni ed adempimenti di cui ai commi precedenti gli interventi di pronto intervento e di somma urgenza effettuati direttamente dal parte del Comune o su sua indicazione, inerenti qualsiasi tipo di rete tecnologica.

#### **Art. 11 - Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere**

1 - Fermo restando il rispetto dei divieti di cui all'art. 8, nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.). Nelle aree di pertinenza delle piante è altresì vietata ogni variazione del piano di campagna originario non previsto dal progetto concessionato o autorizzato, e l'interramento di materiali inerti o di altra natura.

2 - Il transito di mezzi pesanti all'interno delle aree di pertinenza delle alberature, è consentito solo in caso di carenza di spazio e solo se saltuario e di breve durata.

Nel caso di transito abituale e prolungato, l'area di pertinenza utilizzata per il transito di mezzi pesanti, dovrà essere adeguatamente protetta dall'eccessiva costipazione del terreno tramite apposizione di idoneo materiale cuscinetto (vecchi copertoni ricoperti da tavolati).

3 - Per la difesa contro i danni meccanici ai fusti, tutti gli alberi isolati, le superfici boscate e cespugliate poste nell'ambito di un cantiere devono essere protette da recinzioni solide che racchiudano le superfici di pertinenza delle piante. Se per insufficienza di spazio non è possibile l'isolamento dell'intera superficie interessata, gli alberi devono essere singolarmente protetti mediante tavole di legno alte almeno m. 2, disposte contro il tronco in modo tale che questo sia protetto su tutti i lati prospicienti l'area di manovra degli automezzi. Tale protezione deve prevedere anche l'interposizione di idoneo materiale cuscinetto e deve essere installata evitando di collocare direttamente le tavole sulle sporgenze delle radici e di inserire nel tronco chiodi, manufatti in ferro e simili. Al termine dei lavori tali dispositivi dovranno essere rimossi.

4 - Per la difesa contro i danni agli apparati radicali, nell'apertura di scavi oltre al rispetto delle distanze dalle piante esistenti, occorre porre la massima cura ed attenzione nell'asportazione del terreno evitando lesioni che sfibrino le radici più grosse che andranno recise con un taglio netto e ricoperte con un prodotto cicatrizzante. Nel caso che l'apertura dello scavo si protragga nel tempo ed in condizioni di forte stress





idrico della pianta, dovranno essere presi gli opportuni accorgimenti per mantenere umide le radici interessate dall'intervento quali ad esempio il rivestimento con geojuta da mantenere costantemente umida. In ogni caso, indipendentemente dalla durata dei lavori, gli scavi che hanno interessato apparati radicali andranno riempiti per almeno 50 cm di profondità rispetto al taglio effettuato sulle radici, da una miscela di terriccio composto da sabbia e torba umida.

5 - Nel caso che i lavori producano presumibile alterazione del normale regime idrico delle alberature, queste dovranno essere convenientemente e costantemente irrigate durante il periodo vegetativo.

### **Art. 12 - Nuovi impianti e sostituzioni**

1 - Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d'arte al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento e assicurare le condizioni ideali per lo sviluppo.

2 - La scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio. I criteri per la scelta variano per tanto in funzione della zona in cui sono attuati gli interventi preservando maggiormente la naturalità del paesaggio nei contesti extraurbani e ad alto valore ambientale, lasciando invece una maggiore opportunità di scelta all'interno delle aree urbane. La scelta delle specie dovrà rispettare i seguenti criteri e seguire le eventuali prescrizioni ed indirizzi proposti dall'Ufficio Ambiente del Comune:

#### a) Interventi di rinaturalizzazione

Si tratta di interventi finalizzati principalmente ad una riqualificazione ambientale e miglioramento delle condizioni ecologiche e naturalistiche dell'area di intervento.

A tal fine, tra le specie arboree ed arbustive, possono essere utilizzate le sole specie appartenenti al gruppo "1" nelle forme tipiche e ad esclusione delle varietà ornamentali. Possono essere utilizzate specie diverse solamente nell'ambito di progetti speciali, anche legati all'attuazione di strumenti o normative Provinciali, Regionali, Statali o Comunitarie, finalizzati ad un miglioramento ambientale ed ecologico dell'ecosistema

#### b) Zone agricole

Gli interventi nelle aree agricole devono tendere alla tutela e salvaguardia del paesaggio agrario nelle sue forme tipiche ed elementi naturali costitutivi. Nei nuovi impianti e sostituzioni possono essere quindi utilizzati alberi ed arbusti appartenenti ai gruppi "1" e "2" nelle forme tipiche intendendosi escluse le varietà ornamentali. All'interno delle aree cortilive è ammesso l'impianto di un 10% (riferito al numero) di alberi appartenenti al gruppo "3" e di un 10% (riferito alla copertura) di arbusti sempre appartenenti al gruppo 3.

#### c) Verde urbano

In ambito urbano, le condizioni ambientali sono completamente differenti rispetto allo scenario extraurbano. L'artificialità del paesaggio consente una maggiore discrezionalità negli interventi che assumono un maggiore carattere ornamentale ed estetico. E' quindi tollerato un maggiore utilizzo delle varietà ornamentali essendo estesa la scelta ai gruppi "1", "2" e "3" fermo restando però l'obbligo di rispettare una proporzione del 50% tra specie arboree esotiche e autoctone (incluse le naturalizzate). A quest'ultima limitazione sono possibili deroghe autorizzate dall'Ufficio Ambiente del Comune, nel caso di parchi e giardini storici o progetti e contesti particolari.

#### d) Impianti vietati

Al fine della tutela del paesaggio e dei caratteri della vegetazione autoctona è vietato l'impianto delle specie del gruppo "4" in quanto infestanti o avulse da ogni contesto ambientale e paesaggistico presenti sul territorio comunale. Sono possibili deroghe autorizzate dall'Ufficio Ambiente del Comune solo per singoli casi debitamente motivati e documentati.

3 - Gli alberi messi a dimora in sostituzione dovranno essere di prima scelta, privi di lesioni, in buono stato e correttamente allevate e trapiantate in vivaio, ed avere un'altezza minima di 3 metri ed un diametro, a 100 cm di altezza, non inferiore a 6 cm. Gli arbusti, anch'essi di prima scelta, saranno in vaso con diametro non inferiore a cm.24. Qualora il tecnico comunale verifichi che la sostituzione sia impossibile o inattuabile per l'elevata densità arborea, per carenza di spazio o di condizioni idonee alla sopravvivenza delle piante, queste potranno essere messe a dimora in aree indicate dall'Amministrazione comunale.



4 - Nelle zone esterne al perimetro urbano e lungo i confini fra le zone di nuovo insediamento residenziale o produttivo e le zone agricole sono ammesse esclusivamente recinzioni in siepe viva con eventuale rete metallica interposta.

5 - Sono esclusi dal rispetto del presente articolo i cimiteri, i parchi e/o giardini storici e simili in cui la scelta di specie diverse sia giustificata e motivata da ragioni storiche o culturali.

**GRUPPO 1**

<b>ALBERI</b>		<b>ARBUSTI</b>	
<i>Acer opulifolium</i>	Acero opalo	<i>Berberis vulgaris</i>	Crespino
<i>Acer monspessulanum</i>	Acero minore	<i>Buxus sempervirens</i>	Bosso
<i>Acer campestre L.</i>	Acero campestre	<i>Calluna vulgaris</i>	Brugo
<i>Alnus glutinosa L. Gaertn</i>	Ontano nero	<i>Clematis vitalba L.</i>	Vitalba
<i>Alnus cordata</i>	Ontano napoletano	<i>Clematis viticella L.</i>	Viticella
<i>Celtis australis</i>	Bagolaro	<i>Colutea arborescens L.</i>	Vescicaria
<i>Carpinus betulus L.</i>	Carpino bianco	<i>Cornus mas</i>	Corniolo
<i>Fagus sylvatica</i>	Faggio	<i>Cornus sanguinea L.</i>	Sanguinella
<i>Fraxinus excelsior</i>	Frassino maggiore	<i>Coronilla emerus</i>	Emero
<i>Fraxinus oxycarpa Bich.</i>	Frassino Meridionale	<i>Corylus avellana L.</i>	Nocciolo
<i>Fraxinus ornus</i>	Orniello	<i>Cotinus coggyria</i>	Scotano
<i>Malus sylvestris</i>	Melo selvatico	<i>Crataegus azarolus</i>	Azzerruolo
<i>Populus alba</i>	Pioppo bianco	<i>Crataegus monogyna</i>	Biancospino
<i>Populus nigra</i>	Pioppo nero	<i>Crataegus oxyacantha</i>	Biancospino
<i>Prunus avium L.</i>	Ciliegio	<i>Cytisus sessilifolius</i>	Citiso
<i>Prunus padus</i>	Pado	<i>Erica arborea</i>	Erica arborea
<i>Pyrus pyraister</i>	Pero selvatico	<i>Euonymus europaeus L.</i>	Fusaggine
<i>Ostrya carpinifolia</i>	Carpino nero	<i>Frangola alnus Milli.</i>	Frangola
<i>Quercus cerris</i>	Cerro	<i>Genista tinctoria</i>	Ginestra tintoria
<i>Quercus petraea</i>	Rovere	<i>Hedera helix L.</i>	Edera
<i>Quercus pubescens</i>	Roverella	<i>Hippophae rhamnoides L.</i>	Olivello spinoso
<i>Quercus robur L.</i>	Farnia	<i>Humulus lupulus L.</i>	Luppolo
<i>Salix alba L.</i>	Salice Bianco	<i>Juniperus communis</i>	Ginepro
<i>Salix caprea</i>	Salicone	<i>Laburnum anagyroides</i>	Maggiociondolo
<i>Salix purpurea</i>	Salice rosso	<i>Laurus nobilis</i>	Alloro
<i>Salix fragilis L.</i>	Salice fragile	<i>Ligustrum vulgare L.</i>	Ligustro
<i>Salix triandra L.</i>	Salice da ceste	<i>Lonicera caprifolium L.</i>	Caprifoglio
<i>Sorbus torminalis</i>	Sorbo ciavardello	<i>Lonicera xylosteum</i>	Madreselva pelosa
<i>Sorbus domestica</i>	Sorbo domestico	<i>Paliurus spina Christi</i>	Marruca
<i>Tilia plathyphyllos Scop.</i>	Tiglio nostrale	<i>Phillyrea latifolia</i>	Fillirea
<i>Tilia cordata</i>	Tiglio riccio	<i>Prunus cerasifera</i>	Mirabolano
<i>Ulmus minor Miller</i>	Olmo campestre	<i>Prunus mahaleb</i>	Mamagaleppo
<i>Ulmus laevis</i>	Olmo ciliato	<i>Prunus spinosa L.</i>	Prugnolo
		<i>Pyracantha coccinea</i>	Agazzino
		<i>Rhamnus alaternus</i>	Alaterno
		<i>Rhamnus cathartica L.</i>	Spin cervino
		<i>Rosa canina L.</i>	Rosa Canina (selvatica)
		<i>Rubus ulmifolius</i>	Rovo
		<i>Rubus caesius</i>	Lampone

		<i>Rubus caesius L.</i>	Rovo Bluastro
--	--	-------------------------	---------------



		<i>Salix fragilis, triandria, viminalis</i>	Salici arbustivi
		<i>Salix cinerea L.</i>	Salice grigio
		<i>Salix eleagnos Scop.</i>	Salice da ripa
		<i>Salix purpurea L.</i>	Salice rosso
		<i>Sambucus nigra L.</i>	Sambuco
		<i>Sarothamnus scoparius</i>	Ginestra dei carbonai
		<i>Spartium junceum</i>	Ginestra odorosa
		<i>Viburnum lantana</i>	Lantana
		<i>Viburnum opalus L</i>	Pallon di maggio
		<i>Viburnum tinus</i>	Viburno o Lentaggine

## GRUPPO 2

ALBERI		ARBUSTI	
<i>Celtis australis L.</i>	Bagolaro, spaccasassi	Tutte le specie caducifoglie	
<i>Cercis siliquastrum</i>	Albero di giuda		
<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipresso		
<i>Ficus carica L.</i>	Fico		
<i>Juglans regia L</i>	Noce		
<i>Laurus nobilis</i>	Alloro		
<i>Mespilus germanica L.</i>	Nespolo		
<i>Morus alba L.</i>	Gelso		
<i>Morus nigra L.</i>	Moro		
<i>Populus nigra "Italica"</i>	Pioppo cipressino		
<i>Prunus persica L.</i>	Pesco		
<i>Prunus armeniaca L.</i>	Albicocco		
<i>Prunus cerasifera Ehrh</i>	Mirabolano		
<i>Prunus domestica L.</i>	Prugno, Susino		
<i>Prunus cerasus L.</i>	Amarena		
<i>Punica granatum L.</i>	Melograno		
<i>Quercus ilex</i>	Leccio		
<i>Salix viminalis L.</i>	Salice da vimini		
<i>Sorbus domestica L.</i>	Sorbo		
<i>Tamarix gallica</i>	Tamerice		
<i>Taxus baccata L</i>	Tasso		
<i>Tilia platyphyllos Scop. e suoi ibridi</i>	Tiglio		
<i>Vitis vinifera L.</i>	Vite comune		

## GRUPPO 3

ALBERI	ARBUSTI
Tutti gli alberi non elencati ad esclusione di quelli di cui al successivo gruppo "4".	Tutti gli arbusti ad esclusione di quelli di cui al successivo gruppo "4". Sono ammessi i sempreverdi fino a un massimo del 50%.



#### GRUPPO 4

ALBERI	
Robinia	<i>Robinia pseudoacacia</i>
Ailanto	<i>Ailanthus altissima</i> o <i>A.</i>
Acer negundo	<i>Acer negundo</i>
Falso indaco	<i>Amorpha fruticosa</i>
Ciliegio tardivo	<i>Prunus serotina</i>
Ad esclusione delle varietà ornamentali non infestanti	
Famiglia delle Agavacee	
Famiglia delle Palme	
Famiglia delle Musacee	Banano
Phyllostachys spp.	
Arundinaria japonica	Falso bambù
Genere Pinus	
Genere Abies e Picea	Ad eccezione delle forme e varietà arbustive
Genere Cedrus	

#### Art. 13 - Norme per gli interventi edilizi

1 - Nei comparti di nuovo insediamento residenziale e produttivo deve essere prevista una quota di superficie destinata a verde che risulti permeabile in profondità.

Gli standard di tale superficie sono fissati dalle N.T.A. dei PRG o dai Regolamenti Edilizi vigenti. In assenza di tali disposizioni deve essere prevista una quota percentuale di superficie destinata a verde pari almeno al 20% della superficie fondiaria interessata dall'intervento.

In ogni caso sulla superficie destinata a verde devono essere messi a dimora alberi ed arbusti in modo da garantire, una volta raggiunta la maturità vegetativa, le coperture<sup>5</sup> del suolo di seguito indicate:

- nelle zone residenziali e terziarie/direzionali:

40% di copertura arborea (data dalla proiezione delle chiome degli alberi al suolo, a maturità) e 10% di copertura arbustiva (data dalla proiezione delle chiome degli arbusti al suolo, a maturità);

- nelle zone produttive:

50% di copertura arborea (data dalla proiezione delle chiome degli alberi al suolo, a maturità) e 20% di copertura arbustiva (data dalla proiezione delle chiome degli arbusti al suolo, a maturità). In queste zone si reputano inoltre necessarie schermature verdi sui lati prospicienti terreni con diversa destinazione urbanistica.

2 - I progetti di nuove costruzioni o ristrutturazioni<sup>6</sup> ed i progetti di comparti soggetti a strumento urbanistico attuativo<sup>7</sup> dovranno essere corredati da un progetto di sistemazione del verde, redatto da un tecnico abilitato in conformità a tutte le prescrizioni dettate dal presente Regolamento.

Tale progetto di sistemazione del verde, deve comprendere:

- studi ed indagini sullo stato di fatto (inquadramento paesaggistico e descrizione dello stato di fatto con relativa planimetria e documentazione fotografica);

- relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché una descrizione dettagliata delle caratteristiche di tutti i materiali prescelti (vivi e non), degli aspetti tecnico-agronomici e dell'inserimento paesaggistico ed ambientale;

- elaborati di progetto, redatti alle scale opportune (<1:500), in cui siano riportate le principali caratteristiche dell'opera (disposizione dei singoli alberi o gruppi di alberi, con evidenziato l'ingombro a maturità, dei gruppi di arbusti, dei percorsi pedonali, ciclabili e carrabili e degli impianti (irrigazione, drenaggi, illuminazione, arredo ecc.), nonché viabilità, passi carrai e utenze (aeree e sotterranee) attigue all'area di intervento;

- un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici;

- piano quinquennale di manutenzione delle opere a verde nel caso di verde pubblico;

- piano di tutela del verde esistente se sottoposto a tale regime.

<sup>5</sup> Tali coperture sono da calcolarsi secondo le proiezioni della chioma delle specie arboree ed arbustive a maturità. A titolo esemplificativo si rimanda alla tabella riportata in allegato in cui sono indicati gli sviluppi delle chiome delle principali specie arboree.

<sup>6</sup> Nel caso di ristrutturazioni edilizie che interessino un intero edificio e modifichino il volume del fabbricato

<sup>7</sup> Nuove concessioni edificatorie pubbliche; permessi di costruzione e DIA pubbliche che modificano lo stato e/o la sistemazione delle aree esterne ai fabbricati esistenti; trasformazioni e modificazioni dei giardini o parchi pubblici esistenti; interventi di edilizia pubblica inerenti a opere di urbanizzazione primaria o secondaria, viabilità e parcheggi con alberature nuove o esistenti, sistemazione di aree esterne di pertinenza di strutture ricettive e/o strutture commerciali



3 - Nei progetti per nuove aree verdi o per la risistemazione di quelle già esistenti, si dovrà puntare all'inserimento paesistico dell'area e degli edifici di pertinenza, soprattutto nel caso di aree inserite in zone di particolare valore paesistico.

#### **Art. 14 - Il verde per parcheggi**

1 - Nella nuova realizzazione o nella sistemazione di parcheggi pubblici o di pertinenza di strutture ricettive/commerciali, deve essere prevista la sistemazione a verde di una superficie pari almeno al 30% dell'area complessiva occupata dal parcheggio.

2 - Dovrà inoltre essere assicurata una superficie libera e permeabile ad albero non inferiore a quelle di seguito riportate:

<u>CLASSE DI GRANDEZZA</u>	<u>SUPERFICIE LIBERA MINIMA IN AREE PARCHEGGIO E RAGGIO (r) MINIMO CORRISPONDENTE</u>	
a) 1ª grandezza (altezza >18m)	m <sup>2</sup> 8	r m. 1,2
b) 2ª grandezza (altezza 12-18m)	m <sup>2</sup> 3,5	r m. 1,0
c) 3ª grandezza (altezza < 12m)	m <sup>2</sup> 2	r m. 0,80

3 - Le alberature dovranno essere distribuite in maniera tale da fornire un razionale ombreggiamento agli automezzi in sosta. La pavimentazione permeabile, la superficie libera ed il fusto delle piante dovranno essere adeguatamente protette dal calpestio e dagli urti.

4 - Nel nuovo impianto in aree destinate a parcheggio sono da escludere le seguenti specie arboree:

- ippocastano (*Aesculus hippocastanum*);
- spino di Giuda (*Gleditsia triacanthos*).

5 - La scelta delle soluzioni progettuali dovrà essere finalizzata alla riduzione dell'impatto ambientale ed all'ottimizzazione del rapporto tra funzionalità ed inserimento paesaggistico. A tal fine, oltre all'impianto delle alberature dovrà essere prevista la copertura della massima superficie possibile di terreno con arbusti e specie erbacee tappezzanti.

In caso di riattamento di aree a parcheggio ricavate in spazi angusti e densamente urbanizzati, la superficie a verde dovrà essere, in toto o in parte, recuperata attraverso la previsione di verde pensile e/o verticale (uso di piante rampicanti).

6 - le suddette prescrizioni possono essere derogate per i comparti attuativi di iniziativa pubblica fatta salva l'obbligatorietà di redigere un progetto del verde come specificato al comma 2 dell'articolo 13 del presente regolamento.

#### **Art. 15 - Alberate e filari stradali**

1 - Per dotazione di verde della viabilità pubblica si intende ogni corredo vegetale della stessa tale da costituire una precisa caratterizzazione estetica e funzionale ricadente nelle pertinenze dell'asse stradale medesimo.

Nel caso di viali alberati, i filari, indipendentemente dalla loro composizione specifica e coetaneità, dovranno essere considerati elementi unitari e come tali gestiti sia dal punto di vista progettuale che manutentivo.

In relazione a ciò, fatti salvi i casi di deroga già previsti all'art. 6, è vietato l'abbattimento di uno o più elementi arborei costituenti un viale.

2 - In funzione della larghezza esistente tra punto di impianto e fabbricati esistenti, si dovrà determinare il tipo di alberatura eventualmente utilizzabile nei nuovi impianti, rispettando comunque le distanze minime dalle utenze sotterranee e aeree preesistenti ed in modo da garantire una superficie libera adeguata al suo sviluppo, secondo la seguente articolazione:

- a) per larghezze inferiori a m 2,5: nessuna alberatura, solo arbusti;



- b) per larghezze comprese tra m 2,5 e 3: solo alberi di terza grandezza o varietà fastigate;  
c) per larghezze comprese tra m 3 e 4: anche alberi di seconda grandezza;  
d) per larghezze superiori a m 4: anche alberi di prima grandezza;

3 - Nei casi in cui sul suolo pubblico non sia reperibile lo spazio minimo sopra indicato, e quando l'alberatura rivesta un'importanza paesaggistica notevole, si potrà prevedere l'impianto di alberi sulla proprietà privata confinante con la strada, da attuarsi attraverso la stipulazione di accordo scritto tra Amministrazione Pubblica e soggetti privati. Nella realizzazione di nuovi filari stradali, qualora le distanze da linee ed utenze non consentano il rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 9, si potrà decidere di dotare di vegetazione solo uno dei lati stradali riservando l'altro alla posa delle utenze stesse.

4 - La realizzazione e riqualificazione di viali alberati all'interno di singoli comparti insediativi, dovrà essere basata sul principio di scalarità delle realizzazioni. Questo risultato potrà essere raggiunto sia attraverso programmi pluriennali di impianto di nuovi alberi, sia attraverso il contemporaneo utilizzo di esemplari di varia età e dimensione sui diversi viali favorendo al contempo la diversificazione delle specie nella realizzazione di viali all'interno del medesimo comprensorio. A titolo esemplificativo si riporta la tabella della durata media, funzionale ed estetica, di alcune delle specie utilizzate in ambiente urbano, salvo esemplari che assumano carattere monumentale:

DURATA MEDIA FUNZIONALE ED ESTETICA DI ALCUNE DELLE SPECIE IN AMBIENTE URBANO

SPECIE	ANNI
Acerò spp	40-70
Bagolaro	80-90
Carpino	50-70
Frassino spp	60-80
Ippocastano	70-80
Liriodendron tulipifera	60-80
Olmo spp	80-100
Pino domestico	80-100
Pioppo spp	40-60
Platano spp	100-120
Quercia spp.	80-100
Robinia spp.	40-50
Sofora	50-70
Tiglio spp	80-100

5 - Per quanto riguarda l'ambito extra urbano, relativamente alla dotazione e gestione di elementi vegetali della viabilità pubblica, si dovrà sempre e comunque fare riferimento a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada<sup>8</sup> e dal Regolamento di Attuazione<sup>9</sup> dello stesso.

Qualora il rispetto della citata normativa imponga interventi su alberature esistenti che siano in contrasto con quanto riportato in altri articoli del presente regolamento, tali alberature potranno essere eliminate senza obbligo di ripristino. A tal fine dovrà essere presentata all'ufficio competente apposita perizia di un tecnico abilitato, attestante l'impossibilità di adottare misure arboricole alternative che garantiscano comunque la salvaguardia dell'apparato aereo e radicale degli alberi o la sostituzione della vegetazione esistente con altra di minore sviluppo a maturità.

6 - Ogni intervento di potatura su viali alberati sarà disciplinato secondo quanto riportato all'art. 7 del presente Regolamento. Sarà possibile operare in deroga solo nel caso di alberi che abbiano subito in passato ripetuti ed errati interventi cesori tali da comprometterne in modo permanente le caratteristiche estetiche e funzionali e per i quali non siano attuabili interventi di recupero con tecniche agronomiche ordinarie o straordinarie documentate in apposita perizia da parte di un tecnico abilitato, purché il filare nel suo complesso sia inserito in un programma o progetto di riqualificazione o in un programma di sostituzione pluriennale esistente o da approvare entro tre anni dall'adozione del presente Regolamento.

7 - Qualora si renda necessario un abbattimento, nel rispetto comunque delle norme dettate all'art. 6 del presente Regolamento, a questo dovrà seguire l'impianto di un nuovo esemplare arboreo della stessa

<sup>8</sup> art. 29 par. 1, 2, 3, 4; art. 16 par. 1, 2; art. 17; art. 18 e successive modificazioni

<sup>9</sup> art. 26 par. 6, 7, 8 e successive modificazioni



specie. Nel caso di filari già maturi, tale sostituzione potrà avvenire solo purché siano garantite condizioni adeguate al corretto sviluppo del nuovo albero.

Nel caso di viali storici filologicamente ricostituiti, la sostituzione di esemplari abbattuti dovrà rispettare la composizione specifica del filare e le forme di allevamento in esso adottate.

In ogni caso l'introduzione di nuovi alberi in sostituzione di esemplari abbattuti dovrà prevedere l'asportazione del terreno presente per un volume almeno doppio rispetto alla zolla del nuovo albero e la sua sostituzione con terreno di coltivo.

Qualora, nel corso degli anni, si fosse creato un numero di fallanze tale da compromettere definitivamente l'integrità compositiva di un filare, potrà esserne prevista l'eliminazione integrale e la sostituzione con un nuovo impianto.

E' fatto comunque divieto di integrare eventuali fallanze in viali che siano inseriti in un programma di sostituzione pluriennale.

Nel caso di integrale sostituzione di un filare, oltre alla totale sostituzione del terreno di coltivo, sarà opportuno prevedere l'introduzione di nuovi esemplari arborei di genere o almeno di specie diversa da quella preesistente. Sono ammesse deroghe nel caso di specifici vincoli ambientali, paesaggistici o storici.

8 - E' fatto obbligo a tutti i servizi comunali, alle Aziende Speciali e ad altri Enti o Ditte che abbiano a qualunque titolo in carico le manutenzioni di utenze ricadenti nell'area di pertinenza delle alberate stradali esistenti, di segnalare tempestivamente agli uffici comunali competenti i cantieri che possano causare danno alla porzione epigea e ipogea degli alberi.

Tutti i cantieri dovranno rispettare quanto previsto dall'art. 11 del presente Regolamento.

## **Capitolo II - Alberi di pregio**

*Le specie arboree rientranti nei "Criteri per la valutazione degli alberi di pregio" (allegato D), sono soggette a particolare tutela in base a quanto dettato dal presente Capitolo e ai principi generali del presente Regolamento.*

### **Art. 16 - Individuazione degli alberi di pregio**

1 - Oltre alle piante individuate come alberi di pregio dalla L.R. n. 2/77 e successive modifiche ed integrazioni e quelle inserite nel Censimento del verde di pregio redatto dall'Ufficio Ambiente, sono considerate tali le piante che rientrano nei "Criteri per la valutazione degli alberi di pregio" riportati nell'allegato D. Queste piante, viste le dimensioni e le rilevanti funzioni naturalistiche, storiche e paesaggistiche che rivestono, sono soggette a particolare tutela in base a quanto dettato dal presente Capitolo.

### **Art. 17 - Obblighi per i proprietari**

1 - E' fatto obbligo ai proprietari degli alberi di pregio di eliminare tempestivamente le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi.

2 - Per facilitare l'accesso a possibili agevolazioni previste dalla L.R. n. 2/77 e successive modifiche ed integrazioni, l'eventuale presenza di alberi di pregio dovrà essere segnalata:

- dall'Amministrazione pubblica agli uffici provinciali competenti;
- dai privati all'Amministrazione comunale.

### **Art. 18 - Interventi sull'esistente**

1 - Qualsiasi intervento sugli alberi di pregio riveste carattere di assoluta eccezionalità. Tutti gli interventi di abbattimento, modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale devono essere autorizzati dal Comune previo parere del Servizio Fitosanitario Regionale. L'inottemperanza delle prescrizioni comporta l'automatico decadimento delle autorizzazioni e conseguente applicazione delle relative sanzioni.

2 - Il proprietario degli alberi di pregio, sia esso soggetto privato che Ente pubblico, è tenuto senza necessità alcuna di autorizzazioni da parte del comune, ad eseguire periodicamente la rimonda del secco ed a conservare, negli esemplari allevati per anni secondo una forma obbligata per i quali un abbandono al libero



sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di sbrancamento o instabilità, la forma della chioma più consona a garantire le migliori condizioni fisiologiche dell'albero e l'incolumità delle persone.

#### **Art. 19 - Sostituzioni a seguito di abbattimenti**

1 - Salvo casi particolari e quanto previsto dall'art. 12, nel qual caso il Comune nell'autorizzazione indicherà la specie, in caso di abbattimento per ogni albero di pregio dovranno essere poste a dimora, in sostituzione, e secondo le indicazioni impartite dall'Ufficio Ambiente anche in riferimento al luogo d'impianto, piante della stessa specie come di seguito indicato:

<b>Alberi abbattuti</b> <i>(misure rilevate a 1 mt dalla base)</i>	<b>Nuovi impianti sostitutivi</b> <i>(misure rilevate a 1 mt dalla base)</i>
Diametro fino a 50 cm	N°1 pianta con diametro minimo di cm 8
Diametro tra 50 e 100 cm	N°1 pianta con diametro minimo di cm 12
Diametro oltre 100 cm	N°1 pianta con diametro minimo di cm 16

2 - L'abbattimento di alberi avvenuto in assenza di autorizzazione di cui al precedente articolo e gli interventi volti a danneggiare o compromettere la vita delle piante arboree di pregio, comporta, fatto salvo ogni ulteriore onere derivante dall'applicazione del Codice Penale, una sanzione da € 130 a € 500<sup>10</sup>. In caso di abbattimento o danneggiamento di più alberi ogni intervento verrà considerato una violazione del presente Regolamento.

3 - Le piante abbattute senza autorizzazione devono comunque essere sostituite secondo le modalità di cui al comma 1 triplicando il numero di piante sostitutive.

### **Capitolo III - Parchi e giardini di pregio storico, architettonico e ambientale**

#### **Art. 20 - Salvaguardia dei parchi e giardini di pregio storico, architettonico e ambientale**

1 - Per giardino storico si intende una composizione architettonica e vegetale che, dal punto di vista storico, culturale e artistico, rasenta un interesse pubblico. Esso è l'espressione dello stretto rapporto tra civiltà e natura, è testimonianza di un'epoca e di una cultura. Come tale, il giardino storico deve essere salvaguardato e considerato un monumento che, per sua natura, richiede cure continue da parte di personale qualificato.

2 - La salvaguardia dei giardini storici esige che essi vengano identificati, possibilmente con l'ausilio di documenti, e censiti dal PRG o da uno specifico strumento. Essa impone altresì interventi conservativi di manutenzione e restauro.

Ciascuna operazione di manutenzione, conservazione e restauro, deve tenere conto di tutti gli elementi caratterizzanti il giardino storico in cui si opera.

In questa direzione, ogni sostituzione di alberi, arbusti, ecc., deve orientarsi verso specie che consentano la conservazione dell'identità del giardino stesso in una volontà di mantenimento e ricerca delle specie originarie, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 12.

3 - Ogni intervento di restauro deve rispettare l'evoluzione del giardino in questione.

Il restauro, come il ripristino, dovrà essere preceduto da uno studio approfondito ed un progetto che siano in grado di assicurare il carattere scientifico dell'intervento. La progettazione dovrà inoltre rispettare quanto riportato dall'articolo 12 del presente Regolamento.

4 - L'accesso e l'uso dei giardini storici devono essere regolamentati in funzione della loro estensione e della loro fragilità, in modo da preservarne l'integrità.

In ogni caso, l'interesse verso questi giardini dovrà essere stimolato, valorizzando questo patrimonio, facendolo conoscere ed apprezzare.

5 - Durante la realizzazione di interventi edilizi che interagiscono con le aree verdi deve essere presentato unitamente al progetto edilizio anche un progetto di sistemazione finale dell'area riportante le indicazioni che si intendono adottare per la salvaguardia del verde esistente.

<sup>10</sup> In base all'art. 106 del T.U.L.C.P. (R.D. n°383 del 1934)





## Capitolo IV - Difesa fitosanitaria e controllo della vegetazione spontanea

### Art. 21 - Difesa fitosanitaria

1 - Per la lotta contro i parassiti, allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo prevenire<sup>11</sup> la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possano diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato.

2 - Quali metodologie di lotta dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al massimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita.

La prevenzione dovrà essere attuata attraverso:

- la scelta di specie adeguate e l'impiego di piante sane;
- la difesa delle piante da danneggiamenti;
- l'adeguata preparazione dei siti di impianto;
- il rispetto delle aree di pertinenza indicate dal presente regolamento e la protezione delle stesse da calpestio, ecc.;
- l'eliminazione o la riduzione al minimo degli interventi di potatura.

3 - Nelle modalità previste dalla normativa vigente o dal Servizio Fitosanitario Regionale e Provinciale, è comunque obbligatoria la lotta ai seguenti patogeni:

- Processionaria del Pino<sup>12</sup>
- Cancro colorato del Platano<sup>13</sup>
- Hyphantria Cunea (ruga defogliatrice)
- Colpo di fuoco batterico<sup>14</sup>
- Sharka<sup>15</sup>
- Matsucoccus<sup>16</sup>

### Art. 21 - Monitoraggio dei parassiti

1 - Al fine di individuare tempestivamente la presenza di parassiti sulle piante, e stimarne il rischio di danno, dovranno essere effettuati frequenti monitoraggi, soprattutto nei periodi critici dal punto di vista fitosanitario, secondo le seguenti modalità:

- Afidi e Psille. I rilievi visivi vanno eseguiti sulla chioma durante il periodo vegetativo e sono rivolti all'individuazione delle colonie. Nel corso dei controlli va verificata la presenza di nemici naturali (in particolare Coccinellidi, Crisopidi, Sirfidi e Antocoridi).
- Cocciniglie. I rilievi visivi vanno eseguiti in due periodi dell'anno:
  - durante il periodo vegetativo, al fine di individuare le forme giovanili su foglie, rami e tronchi e i sintomi attribuibili al loro attacco (crescita stentata, disseccamenti generalizzati);
  - durante l'inverno, per individuare le forme svernanti sugli organi legnosi.
- Metcalfa (*Metcalfa pruinosa*). A partire dal mese di maggio, va controllata la vegetazione delle piante particolarmente infestate negli anni precedenti.
- Lepidotteri defogliatori. I controlli visivi hanno lo scopo di individuare le giovani larve e vanno condotti in particolare sulle piante maggiormente attaccate negli anni precedenti. E' inoltre consigliabile il monitoraggio degli adulti attraverso l'impiego di trappole a feromoni. Le trappole vanno installate, in posizione medio-alta, prima dell'inizio del volo degli adulti.
  - Ifantria americana (*Hyphantria cunea*). I rilievi vanno eseguiti ai primi di giugno e alla fine di luglio, verificando l'eventuale presenza dei caratteristici nidi sericei sulle foglie più giovani, soprattutto di gelso e acero negundo.

<sup>11</sup> in base alla normativa vigente per la lotta obbligatoria e all'art. 500 del Codice Penale

<sup>12</sup> D.M. 17/04/98 "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino " *Traumatocampa pityocampa*"

<sup>13</sup> D.M. 17/04/98 Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano "*Ceratocystis fimbriata*".

<sup>14</sup> D.M. 27/3/96 Lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) nel territorio della Repubblica

<sup>15</sup> D.M. 29/11/96 "Lotta obbligatoria contro il virus della "Vaiolatura delle drupacee" (Sharka)

<sup>16</sup> D.M. 22/11796 "Lotta obbligatoria contro l'insetto fitomizio *Matsucoccus feytaudi* (Ducasse)"



- Limantria (*Lymantria dispar*). I controlli vanno effettuati in maggio, sulla vegetazione di querce e altre latifoglie.
- Processionaria del pino, *Traumatocampa* = (*Thaumetopoea*) *pityocampa*. I rilievi vanno effettuati a partire da agosto, principalmente su pino nero, pino silvestre e pino marittimo. Ulteriori controlli devono essere effettuati nei mesi invernali alla ricerca dei caratteristici nidi entro i quali svernano le larve. Va ricordato che le larve di Processionaria sono molto pericolose per l'uomo, in quanto sono provviste di peli urticanti che, liberati nell'ambiente, possono provocare gravi irritazioni.
- Lepidotteri xilofagi. Rodilegno rosso (*Cossus cossus*), Rodilegno giallo (*Zeuzera pyrina*). Sono disponibili sul mercato trappole a feromoni che permettono il monitoraggio e la cattura di massa degli adulti. Nelle aree infestate, le trappole vanno posizionate dall'inizio di maggio alla fine di settembre. La stessa trappola può essere innescata con i feromoni di entrambe le specie, avendo cura di collocarla nella parte alta della chioma e di sostituire periodicamente i dispenser. Verificare la presenza larve, evidenziata da fori con fuoriuscita di rosura nel colletto, nella parte inferiore del tronco e nei rami.
- Coleotteri xilofagi. Su tronco e rami infestati controllare la presenza di fori di sfarfallamento degli adulti che, a seconda della specie, possono misurare da poco più di un millimetro ad oltre un centimetro di diametro. In molti casi, la presenza di larve o adulti all'interno delle piante è evidenziata dalla fuoriuscita di rosura dai fori.
- Ragnetto rosso (*Tetranychus urticae*). I rilievi visivi vanno eseguiti sulle foglie, in particolare sulla pagina inferiore, durante il periodo vegetativo, soprattutto in estate.
- Cancro colorato del platano. Dovranno essere controllati in via prioritaria i platani di proprietà pubblica, posti lungo strade comunali, provinciali e statali utilizzando, ogni qualvolta si prelevino campioni, la scheda predisposta dal Servizio Fitosanitario Regionale. In caso di focolai accertati della malattia, i controlli dovranno essere effettuati 2 volte all'anno: in maggio-giugno e in novembre-dicembre, specialmente sul tronco.
- Cancro corticali e rameali. I controlli sulle parti legnose vanno effettuati in autunno, su piante ove è stata accertata la presenza della malattia, in particolare modo su siepi di lauroceraso.
- Oidio o mal bianco. I controlli vanno effettuati da maggio fino ad agosto-settembre su tutte le parti verdi delle piante, in particolare su rosa, lauroceraso, maonia, evonimo.

### **Art. 21 - Tipologie di intervento**

1 - Nel caso si renda opportuno intervenire, dovranno essere preferite metodologie di lotta agronomica o biologica. In particolare si dovranno adottare gli interventi di difesa riportati nella tabella 2.

2 - E' vietato, salvo specifica autorizzazione, l'impiego dei presidi sanitari di I e II classe (fitofarmaci) nei giardini posti all'interno del perimetro urbano.

Il rilascio dell'autorizzazione all'eccezionale utilizzo di tali presidi, non libera il richiedente dall'obbligo di informare preventivamente i vicini e dall'obbligo di apporre idonei cartelli indicatori.

### **Art. 22 - Impiego di prodotti fitosanitari**

1 - In caso di utilizzo di antiparassitari si dovranno adottare principi attivi che rispondano ai seguenti criteri:

- **efficacia** nella protezione delle piante ornamentali;
- **registrazione in etichetta** per l'impiego su verde ornamentale e nei confronti delle avversità indicate;
- **bassa tossicità** per l'uomo e per gli animali superiori.
- **scarso impatto ambientale**. E' stata valutata, in particolare, la selettività nei confronti delle popolazioni di insetti utili.
- **assenza di fitotossicità** o di effetti collaterali per le piante oggetto del trattamento.
- **rispetto delle normative vigenti**: D.P.R.3/8/1968 n° 1255; D.M. 6/3/1978; D.M. 31/8/1979; D.M. 20/7/1980; D.P.R. n°223/88; D.Lgs. 194/95.

In linea di massima è comunque prescritto il ricorso ai principi attivi riportati nella tabella 2 e all'articolo successivo.

2 - Le dosi di impiego, l'epoca e le modalità di distribuzione dei prodotti dovranno essere tali da limitare la dispersione dei principi attivi nell'ambiente (macchine irroratrici efficienti, assenza di vento, ecc.).



E' inoltre fatto obbligo di delimitare con mezzi ben evidenti le zone di intervento, per prevenire l'accesso a non addetti ai lavori e di effettuare i trattamenti, per quanto possibile, nelle ore di minore transito. E' fatto altresì obbligo di informare preventivamente e tempestivamente gli abitanti della zona interessata dagli eventuali trattamenti chimici o biologici.

3 - Nel caso siano utilizzati metodi di lotta biologica, insieme alla comunicazione dell'intervento dovranno essere fornite ai cittadini tutte le informazioni utili a conoscere l'organismo utilizzato e l'elenco dei prodotti chimici e delle pratiche agronomiche (raccolta delle foglie, ecc.) che, potendo interferire negativamente sull'attività dello stesso, dovranno essere vietate.

Il cittadino è tenuto a rispettare le prescrizioni che gli verranno fornite. qualunque trasgressione sarà debitamente sanzionata.

4 - E' vietato, salvo specifica autorizzazione, l'impiego dei presidi sanitari di I e II classe (fitofarmaci) nei giardini posti all'interno del perimetro urbano. E' assolutamente vietato altresì qualsiasi intervento antiparassitario nel periodo di fioritura.

### **Art. 23 - Controllo della vegetazione spontanea**

1 - Il controllo della vegetazione spontanea deve essere differenziato in relazione alle funzioni svolte dalle diverse tipologie di verde. In particolare per parchi, giardini pubblici, verde attrezzato ed in genere per le aree a maggiore fruizione, devono essere utilizzati mezzi agronomici (lavorazioni, pacciamatura).

Soltanto per le alberature stradali e le piccole aiuole, o su prescrizione del Servizio Fitosanitario Regionale, oltre ai suddetti mezzi agronomici, si potrà intervenire con erbicidi secondo le seguenti modalità:

- prodotti ad azione residuale (isoxaben o oxifluorfen), distribuiti nel periodo autunno-invernale soprattutto nei primi anni di impianto;
- erbicidi fogliari (glifosate, glifosate trimesio o glufosinate ammonio), distribuiti nel periodo primaverile estivo.

2 - Per gli interventi di diserbo di cui al precedente comma potranno essere utilizzati esclusivamente i principi attivi riportati in tabella oltre a quelli eventualmente autorizzati dal Servizio Fitosanitario Regionale:

Principio attivo	Classe di rischio	% p.a.	Dosi di impiego consigliate (l/ha) complessivamente impiegabili nel corso di un anno
Glifosate	NC	30.4	5
Glifosate trimesio	Xi	13.1	15
Glufosinate ammonio	NC	12	12
Isoxaben	Xi	45.5	0.75 - 1.25*
Oxifluorfen	Xn	23.6	5 - 8

\* in questo caso le dosi di impiego si riferiscono ad un singolo trattamento

Per i prodotti ad azione fogliare le dosi di impiego riportate in tabella (glifosate, glifosate trimesio, glufosinate ammonio) rappresentano il quantitativo massimo distribuibile nel corso dell'anno; tale quantitativo può essere somministrato attraverso 3 - 4 interventi, frazionando quindi tale dose in relazione al numero di trattamenti che si intende effettuare ed in base alle infestanti effettivamente presenti

3 - Relativamente alle norme ed alle precauzioni di impiego dei diserbanti in aree urbane ed extraurbane, ci si deve attenere alle disposizioni della Regione Emilia Romagna, contenute nella delibera di Giunta Regionale n.1469 del 7 settembre 1998 e successive modifiche ed integrazioni.

4 - Per quanto concerne le specie rampicanti (edera, ecc.), si consigliano interventi di contenimento della loro vegetazione sugli alberi, salvaguardandole soprattutto in aree parco, dove possono contribuire all'aumento della biodiversità in ambiente urbano.

In caso si renda opportuno eliminare le specie rampicanti, per problemi connessi alla stabilità degli alberi sui quali si sviluppano, sarà necessario asportare le parti tagliate, non lasciandole seccare su fusti e rami delle alberature.



## TITOLO III - REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI

### **Art. 24 - Ambito di applicazione**

1 - Il presente Titolo del Regolamento si applica a tutte le aree adibite a parco, giardino o verde pubblico di proprietà o in gestione all'Amministrazione Comunale. Tali norme valgono altresì sulle aree verdi private aperte al pubblico sottoposte a convenzioni che possono nello specifico regolare le modalità di fruizione da parte dei cittadini.

2 - L'Amministrazione comunale si riserva, se necessario, di predisporre regolamenti specifici per l'utilizzo di singoli parchi e giardini di cui al precedente comma.

### **Art. 25 - Uso delle aree e spazi a verde**

1 - Ai parchi, ai giardini e, in genere, a tutti gli spazi destinati a verde pubblico, disciplinati dal presente Regolamento è dato libero accesso al pubblico, fatte salve diverse regolamentazioni e disposizioni e sono riservati al gioco libero, al riposo, allo studio, all'osservazione della natura e, comunque, al tempo libero o ad attività sociali e/o ricreative. I parchi e i giardini recintati, pubblici o di uso pubblico, sono aperti al pubblico secondo gli orari indicati nelle tabelle esposte ai rispettivi ingressi.

2 - Le attività di pratica sportiva in forma organizzata e di gruppo, sono ammesse esclusivamente nell'ambito degli spazi appositamente attrezzati allo scopo, se esistenti, e subordinatamente al rispetto dell'orario fissato per lo svolgimento di tali attività.

3 - Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che hanno la custodia dei bambini stessi.

4 - Nell'ambito di superfici a verde pubblico o a parco di dimensioni molto ampie, possono essere individuate zone le cui peculiari caratteristiche impongono limitazioni specifiche alle attività normalmente ammesse. Gli eventuali divieti sono segnalati in loco con opportuna cartellonistica.

5 - Nell'ambito delle aree verdi di interesse botanico, naturalistico e di arredo cimiteriale sono consentite esclusivamente la sosta nelle zone appositamente attrezzate e la mobilità lungo i percorsi e i vialetti.

6 - Le aree verdi di arredo stradale (spartitraffico, aiuole) non sono, di norma, calpestabili, se non negli spazi pavimentati destinati all'attraversamento.

7 - All'interno delle aree verdi pubbliche adibite a parco o giardino è ammesso il gioco con aereo-modelli, aquiloni, automodelli o modelli di imbarcazioni con esclusione dell'uso di ogni tipo di modelli forniti di motori a scoppio di qualunque tipo.

8 - E' consentito il libero accesso alle biciclette condotte a velocità moderata, su appositi percorsi e con l'obbligo di precedenza ai pedoni. Quando gli spazi verdi risultano molto frequentati da bambini e possono sussistere motivi di pericolo, è fatto obbligo di condurre le biciclette a mano;

9 - L'Amministrazione comunale incentiva la collaborazione dei cittadini, in forma singola ed associata, al fine di sviluppare, mediante l'opera gratuita degli stessi, attività di tutela e valorizzazione del verde pubblico, in funzione della fruibilità dello stesso da parte di tutta la collettività.

10 - Il Comune di Pianoro nell'ambito delle norme regolanti la materia si riserva la facoltà di stipulare convenzioni con le organizzazioni, al fine di sviluppare attività di tutela e valorizzazione delle aree a verde di proprietà comunale.

11 - Le norme di cui al presente articolo si applicano a tutte le aree verdi specificate in apposito elenco predisposto dall'Ufficio Ambiente (allegato A).

### **Art. 26 - Interventi vietati**

1 - Oltre al rispetto di ulteriori divieti segnalati all'interno delle singole aree da apposita segnaletica e fatte salve le deroghe previste dall'art. 28, è tassativamente vietato:

- ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;



- eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo l'esistenza di alberi e arbusti o parte di essi, affiggere volantini e manifesti su alberi ed arbusti, nonché danneggiare i prati;
- appendere agli alberi ed agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi i cartelli segnaletici mediante l'uso di supporti metallici;
- raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, funghi, tartufi, terriccio, muschio, strato superficiale di terreno nonché calpestare le aiuole;
- la messa a dimora di piante senza l'assenso dell'Amministrazione Comunale;
- abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi;
- permettere ad un animale, in proprio affidamento, di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone;
- introdurre nuovi animali selvatici, senza l'assenso dell'Amministrazione comunale o dar da mangiare quelli presenti, salvo che negli eventuali spazi attrezzati;
- raccogliere ed asportare fossili, minerali e reperti archeologici;
- imbrattare o provocare danni a segnaletica, strutture, giochi, elementi di arredo ed infrastrutture;
- inquinare il terreno, le fontane, corsi e raccolte d'acqua;
- abbandonare rifiuti e scaricare materiali di qualsiasi natura e consistenza;
- campeggiare, pernottare ed accendere fuochi previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- permettere ad un animale, in proprio affidamento, di imbrattare i viali e i giardini al di fuori di eventuali aree appositamente attrezzate. In assenza di queste ultime, il proprietario è tenuto a raccogliere le deiezioni solide;
- esercitare qualsiasi forma di attività venatoria;
- soddisfare le esigenze fisiologiche al di fuori delle apposite strutture;
- l'uso di qualsiasi mezzo a motore ad eccezione dei mezzi di soccorso e servizio, motocarrozzelle per il trasporto di disabili, automezzi di polizia e vigilanza, pronto intervento, automezzi adibiti alla manutenzione delle aree verdi e delle strutture e manufatti in esso ricadenti, automezzi preventivamente autorizzati;
- sono inoltre vietate tutte le attività, le manifestazioni non autorizzate ed i comportamenti che, seppure non espressamente richiamati dalle norme del presente Regolamento, possano recare danno al verde pubblico ed alle attrezzature ivi insistenti o turbino la quiete delle persone.

#### **Art. 27 - Interventi prescritti**

1 - Oltre al rispetto di ulteriori obblighi segnalati all'interno delle singole aree da apposita segnaletica, è fatto obbligo di:

- esercitare qualsiasi forma di attività venatoria;
- tenere i cani al guinzaglio o comunque, nelle aree di sgambamento libero, di evitare che possano infastidire persone e animali;
- fare equitazione solo al passo, nei percorsi riservati ed evitando di disturbare altre persone;
- spegnere accuratamente i mozziconi di sigaretta e di segnalare tempestivamente eventuali principi d'incendio.

#### **Art. 28 - Interventi sottoposti ad autorizzazione e richiesta d'occupazione di suolo pubblico**

1 - Su richiesta dei singoli cittadini, Enti pubblici o privati, Società, Gruppi o Associazioni, l'Amministrazione Comunale può autorizzare le seguenti attività:

- ingresso di veicoli a motore di qualsiasi tipo;
- l'organizzazione di assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, spettacoli, comizi, manifestazioni culturali, sportive e socio-culturali;
- il campeggio e l'installazione di tende o attrezzature da campeggio;
- l'accensione di fuochi e la preparazione di braci e carbonelle al di fuori dagli appositi spazi attrezzati e l'uso di fuochi artificiali;
- la messa a dimora di piante ed animali selvatici;
- la raccolta di semi frutti ed erbe selvatiche;
- l'esercizio di forme di commercio, ristorazione o altre attività produttive;
- l'utilizzo di immagini delle aree a verde pubblico per scopi commerciali e pubblicitari;
- l'affissione e distribuzione di avvisi, manifesti pubblicitari e qualsiasi altra stampa.



Il rilascio di tale autorizzazione è affidato al Dirigente competente.

2 - Ogni richiesta di occupazione ed uso di spazi a verde pubblico deve essere corredata da:

- a) nominativo dell'Ente richiedente e nome della persona cui fare riferimento diretto;
- b) durata della occupazione richiesta;
- c) elencazione dettagliata delle attività previste e delle opere da collocare sull'area, nonché posizionamento esatto delle stesse;
- d) nel caso di attività che comportino produzione di rifiuti, impegno del richiedente ad effettuare la pulizia dell'area occupata al termine dell'iniziativa, usando come modalità di smaltimento dei rifiuti la raccolta differenziata.

3 - Le manifestazioni e le feste che richiedano l'impiego di strutture quali tende, palchi e simili, qualora le strutture debbano essere posizionate su superfici a prato, possono essere effettuate, previo rilascio di specifica autorizzazione, solamente qualora la loro durata non sia superiore a giorni 5 (cinque).

4 - Il posizionamento delle strutture connesse allo svolgimento di manifestazioni o feste possono essere autorizzate per periodi di durata superiore, solamente qualora le strutture stesse vengano ubicate nell'ambito di zone pavimentate o inghiaiate.

5 - Nel caso di danneggiamenti al richiedente sarà richiesto un indennizzo sulla base di una stima dei costi di risarcimento effettuata dall'Ufficio Ambiente secondo le disposizioni dell'allegato C.

## **TITOLO IV - ORTI URBANI**

*Ai fini del presente Regolamento per orto urbano si intende un appezzamento di terreno destinato alla produzione di fiori, frutta ed ortaggi per i bisogni dell'assegnatario e della sua famiglia.*

### **Art. 29 - principi generali**

L'assegnazione di appezzamenti di terreno di proprietà comunale da coltivare ad orto, risponde all'obiettivo di favorire un impiego di carattere ricreativo e culturale, non di lucro, del tempo libero in particolare degli anziani. Tale iniziativa mira a favorire ed accrescere i rapporti sociali sia fra gli assegnatari che fra questi ed altri gruppi di cittadini.

L'Amministrazione comunale può prevedere altresì la possibilità di riservare orti per iniziative didattiche per le scuole e per interventi che, sulla base di specifici progetti elaborati dagli uffici dei Servizi Sociali, siano indirizzati verso persone a rischio di disagio sociale..

Gli orti individuati dall'Amministrazione Comunale che potranno avere un'estensione non superiore a 50 mq, saranno quindi assegnati in parte agli anziani che avranno effettuato l'apposita richiesta, ed in parte per la realizzazione di progetti didattici o sociali predisposti dall'Amministrazione o a persone indicate dagli Uffici dei Servizi Sociali per le finalità precedentemente esposte.

Per ciò che concerne gli orti privati, vale il principio generale del mantenimento del decoro dei luoghi da perseguire attraverso una buona sistemazione, il mantenimento dell'ordine e la pulizia del proprio orto, non alterandone la fisionomia dei luoghi. Le eventuali recinzioni dovranno essere realizzate con siepi vive o staccionate in legno; solo previa autorizzazione dell'Ufficio Ambiente del Comune potrà essere consentita l'installazione di una recinzione metallica di tipo plastificato prescrivendo contestualmente l'altezza massima ammissibile, le dimensioni massime degli appezzamenti recintabili, i passaggi e gli accessi da lasciare liberi. In ogni caso le recinzioni metalliche dovranno essere mitigate su entrambi i lati da siepi attraverso il loro "affogamento" in cortine di arbusti o rampicanti.

In ogni caso anche per gli orti privati valgono i seguenti divieti:

- lo scarico di materiali inquinanti o altrimenti nocivi.
- l'utilizzo di prodotti chimici quali anticrittogamici e simili fatto salvo quanto indicato dal Capitolo IV del presente Regolamento. Sono consentiti i fertilizzanti agricoli nella misura e modalità consentite dai disciplinari di coltivazione e di buona pratica agricola della Regione Emilia Romagna.
- accendere stoppie o rifiuti se non nei modi e tempi previsti consentiti dalle norme vigenti;



### **Art. 30 – Orti riservati**

L'Amministrazione Comunale, su segnalazione dei propri uffici o mediante l'attivazione di progetti specifici secondo le finalità di cui all'articolo 1, può riservarsi l'utilizzo di orti. Per l'attivazione di progetti didattici, all'inizio di ogni anno scolastico viene comunicato agli Organi scolastici il termine entro cui presentare un progetto, o programmazione didattica che preveda l'utilizzo di un orto.

L'Ufficio Ambiente, sentito il parere del Comitato di Gestione, sulla base delle richieste pervenute dagli organi scolastici e le segnalazioni effettuate dall'Ufficio dei Servizi Sociali, decide l'assegnazione.

In particolare, il Comitato di gestione decide al momento della prima assegnazione quanti e quali orti siano distolti dalle assegnazioni individuali e siano riservati per i progetti o le finalità sopra indicate e per l'assegnazione a persone segnalate dagli Uffici dei Servizi Sociali.

Nel caso di esubero delle richieste rispetto agli orti disponibili, il criterio di assegnazione è quello della data di presentazione della richiesta formale.

### **Art. 31 – Domanda e requisiti per l'assegnazione degli orti**

I cittadini richiedenti dovranno possedere i seguenti requisiti:

- essere residenti nel Comune di Pianoro
- essere pensionati e comunque non svolgere alcuna attività lavorativa retribuita
- essere in grado di provvedere direttamente alla coltivazione dell'orto e non godere di altro appezzamento di terreno coltivabile sia pubblico che privato
- non avere altro familiare convivente assegnatario di un orto

Dove esista la disponibilità e fatte salve le priorità del presente regolamento, possono essere assegnati orti a persone che, seppure non pensionati, intendano spostare il proprio orto realizzato sul greto del fiume ripristinando lo stato naturale di quell'area.

La domanda va presentata all'Ufficio Ambiente compilando l'apposito modulo.

Essa viene redatta a nome del richiedente e, se ne ha i requisiti, del coniuge o familiare convivente.

Il diritto di assegnazione scatterà a favore del coniuge o familiare convivente anche nel caso che egli acquisisca i requisiti necessari ad assegnazione avvenuta; è comunque necessario formalizzare la domanda presso l'Ufficio Ambiente del Comune. Da tale momento il coniuge o familiare convivente potrà legittimamente fruire dell'orto in quanto assegnataria a tutti gli effetti.

Nel caso di decesso del titolare, qualora nessuno dei familiari aventi diritto abbia fatto richiesta formale, l'orto viene riassegnato secondo le normali modalità.

### **Art. 32 – Modalità di assegnazione**

Al momento della costituzione di una nuova area ortiva, i singoli orti preventivamente delimitati dall'Ufficio Ambiente verranno assegnati sulla base di una graduatoria di tutti coloro che ne avranno fatto richiesta; gli eventuali esclusi formeranno la graduatoria di attesa a cui si attingerà progressivamente per le ulteriori assegnazione secondo le disponibilità.

Nella compilazione della graduatoria si terrà conto delle necessità di orti da riservare per progetti didattici e per soggetti a rischio di disagio sociale segnalati dagli appositi Uffici che avranno la priorità sulla graduatoria nonché dei requisiti necessari riportati all'art. 3.

A parità di requisiti di cui all'art. 3, l'ordine in graduatoria sarà stabilito dalla data di presentazione della domanda.

La graduatoria viene mantenuta aperta e nella stessa verranno inseriti i nominativi dei richiedenti che abbiano fatto domanda dopo la prima assegnazione.

L'assegnazione ha valore di contratto di comodato gratuito.

Il Comitato di gestione verificherà e attribuirà le nuove assegnazioni.

### **Art. 33 – Decadenza dalla assegnazione**

La decadenza dell'assegnazione avviene per :

- morte dell'assegnatario
- rinuncia scritta presentata dall'assegnatario all'Ufficio Ambiente del Comune



- decisione del Comitato di gestione nel caso l'interessato non ottemperi agli obblighi sottoscritti e non risponda ai requisiti richiesti. In questo caso, dopo richiamo scritto, dispone la revoca con atto motivato.

Chi decade dall'assegnazione è obbligato a lasciare libero il terreno e gli altri spazi eventualmente occupati entro 30 giorni dalla data di presentazione della rinuncia e/o della revoca decisa dal Comitato di gestione.

In ogni caso chi decade o rinuncia all'assegnazione non può pretendere indennità di qualsiasi genere per il rilascio dell'orto.

### **Art. 34 – Impegni degli assegnatari**

L'assegnatario si impegna a fruire dell'orto secondo le finalità previste. E cioè come occasione di socializzazione e non di lucro, Pertanto si fa carico di coltivare l'orto direttamente, avvalendosi di un aiuto solo nel caso di lavori particolarmente gravosi e per periodi limitati, avvertendo di tale necessità il Comitato di gestione.

L'assegnatario si impegna a non cedere ad altri, sotto nessuna forma, l'utilizzo dell'orto, a non fare commercio dei prodotti dell'orto stesso, a non danneggiare le coltivazioni altrui, a non coltivare altri appezzamenti di terreno sia pubblico che privato, a non svolgere altre attività lavorative retribuite e a rinunciare spontaneamente all'orto qualora vengano a mancare i requisiti richiesti.

Si ritiene inoltre impegnato a partecipare a tutti i momenti collettivi e alle iniziative organizzate per gli assegnatari, sia di carattere istituzionale che di carattere informativo, ricreativo e culturale, fornendo il proprio contributo.

È anche impegnato a mantenere l'area ortiva ordinata e in uno stato decoroso, che la renda apprezzabile da punto di vista estetico.

Nell'appezzamento assegnato non è consentito il deposito di materiali (legno, ferro, plastica). I rifiuti non compostabili vanno rimossi a cura dell'assegnatario, mentre gli scarti vegetali dovranno essere depositati in apposita area allestita dal Comune per il compostaggio.

È fatto divieto di collocare botti aperte o strutture metalliche fisse (serre).

L'assegnatario è tenuto a prestare lavoro volontario per mantenere pulite e in ordine le parti comuni dell'area ortiva (viottoli, baracche, siepi, recinzioni, fossi) e per assicurare il buon andamento delle iniziative organizzate dal Comitato di gestione.

È tenuto altresì a tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti delle altre persone che frequentano l'area ortiva; qualsiasi disputa che dovesse insorgere con altri assegnatari deve essere sottoposta al Comitato di gestione che provvederà a risolvere le difficoltà nella maniera più conveniente.

Nel caso di mancanze gravi e protratte nel tempo, nonostante i richiami del Comitato di gestione, l'assegnatario inadempiente viene proposto per la decadenza dell'assegnazione stessa.

### **Art. 35 – Parte economica**

I costi per la realizzazione dell'area ortiva e per i lavori straordinari ad essa relativi sono a carico del Comune cui compete ;:

1. l'individuazione dell'area, con particolare riguardo alle condizioni ambientali in verranno collocati gli orti .
2. l'approntamento dell'area (spianatura, aratura, rimozione di quanto occupi il terreno)
3. La posa ed allacciamento dell'impianto di irrigazione
4. L'eventuale recinzione dell'area
5. L'acquisto e sistemazione delle baracche per gli attrezzi

Per tutte le restanti spese di ordinaria manutenzione e gestione dell'area vige il criterio dell'autofinanziamento che può essere generato anche attraverso contributi di enti ed associazione e da eventuali iniziative promosse a tale fine esclusa la vendita dei prodotti.

Ogni assegnatario è tenuto a corrispondere una quota annuale quale contributo per le spese di innaffiatura. Tale quota viene definita annualmente dalla Giunta Comunale sentito il Comitato di Gestione.

A carico dell'assegnatario sono altresì le spese per l'acquisto degli attrezzi necessari alla conduzione dell'orto.





### **Art. 36 .- Organi di gestione dell'area ortiva**

Il principale organismo di gestione sociale è costituito dall'Assemblea di tutti gli assegnatari dei lotti, la quale elegge un proprio rappresentante in qualità di componente del Comitato di gestione.

L'Assemblea si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, previo avviso scritto inviato a tutti gli assegnatari. Essa delibera per ciascun'area ortiva, le quote che gli assegnatari devono versare per le necessità comuni dell'area stessa (verniciatura, taglio dell'erba, riparazioni varie, ecc.) e per altre eventuali iniziative, può costituire gruppi di lavoro che affianchino il Comitato di gestione per l'organizzazione di iniziative culturali e ricreative e per problemi relativi alla conduzione dell'area ortiva, può avanzare proposte circa modifiche dei criteri previsti nel presente Regolamento.

Il Comitato di gestione ha compiti di carattere esecutivo. È composto da un rappresentante dell'Assemblea degli assegnatari, da un componente dell'Ufficio Ambiente e da un componente dell'Ufficio Servizi Sociali. Esso ha il compito di proporre ai Settori competenti le spese di carattere straordinario, di garantire l'osservanza delle norme e il buon andamento dell'area ortiva, di proporre la revoca dell'assegnazione quando sussistono le condizioni di cui all'art. 5 e decide su quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento

### **Art. 37 – Modalità di conduzione dell'orto**

#### 1. Irrigazione

In ogni area ortiva l'acqua di irrigazione dovrà rispondere alle previste norme igieniche, con allacciamento alla rete idrica urbana. È vietato innaffiare l'orto direttamente col tubo. Lo stesso tubo servirà per riempire la botte, la quale dovrà essere a chiusura ermetica.

È fatto divieto assoluto di irrigare l'orto attingendo acqua dal fiume o da fossi.

#### 2. Tenuta dell'orto

Ogni assegnatario deve coltivare l'orto assegnatogli nel rigoroso rispetto delle parti in comune e degli altri lotti assegnati, mantenendo pulito ed in ordine sia il proprio appezzamento che la parte esterna. In particolare all'assegnatario è fatto divieto di :

- erigere baracche e accumulare, anche temporaneamente, materiale o rifiuti di qualsiasi tipo né all'interno dell'orto assegnatogli, né nelle parti comuni adiacenti;
- piantare nel proprio lotto alberi o cespugli, fatta eccezione per gli arbusti ed erbacee a fioritura di altezza inferiore al metro, ) o coltivazioni particolari (es. mais, girasole, colture agricole di pieno campo),
- tenere animali di qualsiasi specie,
- scaricare materiali inquinanti,
- accendere fuochi all'interno dell'area ortiva e all'esterno di essa
- accedere all'interno dell'area ortiva con veicoli
- utilizzare diserbanti

L'assegnatario deve inoltre utilizzare in maniera contenuta anticrittogamici. E' vietato impiegare prodotti per i quali non sia previsto il possesso del patentino; si dovrà inoltre fare attenzione a non irrorare le coltivazioni degli assegnatari adiacenti.

È impegno dell'Amministrazione realizzare gli strumenti formativi necessari alla progressiva eliminazione dei concimi di origine chimica e antiparassitari e ad incentivare il metodo della coltivazione biologica.

I rifiuti compostabili dovranno essere collocati a cura degli assegnatari nei luoghi predisposti; gli altri tipi di rifiuti dovranno essere portati via e conferiti negli apposti cassonetti.

Le serre dovranno essere realizzate esclusivamente con teli plastici e non dovranno superare l'altezza di cm. 70.

#### 3. Uso delle baracche

Le baracche o box messe a disposizione dal Comune devono essere utilizzate solamente per contenere il vestiario e gli attrezzi degli assegnatari. Le modalità di utilizzo ed allestimento interno sono a carico degli assegnatari e dovranno essere preventivamente concordate dall'Assemblea degli assegnatari. Il Comitato di gestione vigila sul corretto utilizzo dei box e sul loro stato di mantenimento con particolare riguardo al grado di manutenzione ordinaria effettuato.



## TITOLO V - NORME INTEGRATIVE PER LE ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA E PER IL VERDE DI PERTINENZA STRADALE

### Capitolo V - Salvaguardia degli elementi naturali del paesaggio agrario

#### **Art. 38 - Salvaguardia del sistema di vegetazione diffusa**

1 - Il sistema della vegetazione diffusa, comprendente le siepi, le macchie arbustive, i boschetti, i viali alberati, i filari, i tutori vivi delle piantate, le alberature di pregio isolate, intendendo per tali gli esemplari appartenenti alle specie di cui all'allegata tabella 1, e conformemente a quanto disposto dalla Norme di Attuazione del vigente P.R.G., in riferimento all'intero territorio extra-urbano, è sottoposto alla tutela di cui all'art. 4.

2 - Per tale sistema valgono prescrizioni di vincolo e di tutela previsti dal presente Regolamento. In particolare sono vietati i seguenti interventi:

- l'estirpazione, il taglio raso o il danneggiamento della vegetazione;
- la realizzazione di pavimentazioni impermeabili ad una distanza inferiore a un metro dal limite esterno della siepe o dell'arbusteto;
- l'esecuzione di scavi che possano arrecare danno a radici di diametro superiore ai cm 7 per le specie arboree e cm 4 per le specie arbustive.

In caso di mancata ottemperanza alle norme in questione la vegetazione danneggiata od eliminata andrà ripristinata, con l'uso di piante della medesima specie, di altezza non inferiore ai cm.120 per gli arbusti e con alberi la cui circonferenza del fusto, misurata ad un metro da terra, non sia inferiore ai cm.30.

Deroghe a tali norme possono essere concesse in casi eccezionali e solo dietro la presentazione di una dettagliata relazione tecnico-agronomica che escluda rischi di danni alla struttura della siepe o alberi interessati.

3 - Sono ammessi gli interventi di:

- a) - pulizia, contenimento e potatura, oltre a tagli della vegetazione infestante (*rovi*, *Rubus sp.*; *vitalba*, *Clematis vitalba*, *robinia*, *Robinia pseudoacacia*, *indaco bastardo*, *Amorpha fruticosa*; *ailanto*, *Ailanthus altissima*).
- b) - abbattimento e sostituzione delle piante naturalmente deperite e nei casi previsti dall'art. 6, con obbligo di ripiantumazione di specie uguali a quelle preesistenti se in filare, oppure autoctone in tutti gli altri casi, ferme restando le esigenze di garantire la sicurezza stradale.
- c) - ordinaria pratica selvicolturale, agronomica e di coltivazione degli impianti di arboricoltura da legno e fruttiferi.

Gli interventi di cui al punto a) e c), fatti salve le disposizioni ed autorizzazioni dettate dalle Prescrizioni di massima e Polizia Forestale, non necessitano di autorizzazione comunale. Le sostituzioni di cui al punto b) si attuano secondo le modalità indicate dall'art. 12 ricercando, nella scelta della specie, il mantenimento o il ripristino degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio. Per tale motivo sono consigliate per l'impianto tutte le specie arboree ed arbustive che costituiscono le forme vegetali della fascia fitoclimatica in cui rientra il territorio comunale, elencate nella tabella 1, allegata in calce al presente Regolamento.

4 - Gli alberi e gli arbusti abbattuti in assenza della prescritta autorizzazione, dovranno essere obbligatoriamente sostituiti secondo le modalità di cui all'art. 12 a cura e spese dell'autore dell'intervento che sarà sanzionabile anche secondo quanto previsto dal Titolo VI del presente Regolamento.

#### **Art. 39 - Salvaguardia del sistema idrico superficiale e sotterraneo**

1 - I maceri, il sistema dei canali, gli specchi e corsi d'acqua, i pozzi, le risorgive compresa la rispettiva vegetazione ripariale devono essere salvaguardati. A tal fine è vietato lo scarico in essi di rifiuti e liquami o altre sostanze inquinanti.

2 - E' vietato tombare o modificare canali e corsi d'acqua facenti parte del sistema principale di irrigazione o di scolo ad eccezione dei tratti con comprovati problemi igienico - sanitari o interessati da eventuali nuovi attraversamenti previa certificazione ed autorizzazione degli organi competenti.



3 - E' vietata la messa a dimora di specie arboree od arbustive esotiche nei pressi di laghetti e specchi d'acqua fino ad una distanza inferiore ai 30 metri nonché l'estirpazione, il taglio raso o il danneggiamento della vegetazione naturale esistente lungo gli specchi e corsi d'acqua se non autorizzati dai Consorzi di Bonifica o altri Enti competenti in merito a problematiche di rischio idraulico ed operazioni di manutenzione volte a garantire il regolare deflusso delle acque.

3 - L'eventuale vegetazione presente attorno ai laghetti ed agli specchi d'acqua è soggetta alle norme del presente Regolamento. Rimangono inoltre valide le norme dettate dall'articolo precedente.

4 - Il Comune può autorizzare progetti di riqualificazione e riassetto della vegetazione spondale finalizzati ad un incremento della qualità naturalistica e funzionalità ecologica.

5 - Nel caso di attraversamenti stradali, guadi, ponti o a seguito della realizzazione, in un ambito di meno di 10 metri dall'alveo, di linee tecnologiche (acquedotti, linee elettriche, condotte del gas, ecc.) o di interventi di regimazione, risistemazione e difesa idraulica, devono essere realizzati opportuni interventi di ripristino ambientale secondo quanto previsto dalla Delibera della Giunta Regionale n. 3939 del 6/09/'94<sup>17</sup>.

Per i suddetti interventi di ripristino deve essere presentato un apposito progetto esecutivo contestualmente alla richiesta di concessione a costruire.

#### **Art. 40 - Divieto d'incendio e diserbo delle sponde dei fossi, corsi d'acqua ed aree incolte**

1 - E' vietato incendiare e/o diserbare la vegetazione spontanea sulle sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi e le aree incolte in genere. Sono escluse da queste norme i canali e i fossi demaniali gestiti dai Consorzi di Bonifica secondo i loro specifici Regolamenti, e le scoline atte a garantire un'adeguata regimazione delle acque.

#### **Art. 41 - Sfalcio dei fossi e controllo della vegetazione presso le strade**

1 - Al fine di consentire il regolare deflusso delle acque, tutti i fossi devono essere sottoposti alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dei proprietari. Per una maggiore tutela della flora rara, gli interventi manutentivi andranno effettuati preferibilmente nel periodo estivo ed autunnale e non prima della metà di maggio.

2 - Nel caso di fossi, scoli o corsi d'acqua posti fiancheggianti le strade comunali e vicinali, è fatto obbligo ai frontisti di provvedere allo sfalcio della vegetazione erbacea spontanea al fine di mantenere l'efficienza idraulica atta a garantire il regolare deflusso delle acque. Per i fossi ed i canali demaniali si rimanda a quanto riportato all'articolo precedente. Se non verrà effettuata la raccolta dell'erba tagliata, che col tempo ostruisce il fosso stradale, il proprietario del fondo confinante dovrà provvedere al periodico rifacimento al fine di garantire il corretto deflusso delle acque. Oltre a queste operazioni i frontisti, nel rispetto di quanto prescritto all'art. 7 del presente Regolamento, al quale si può derogare in caso di eccezionale urgenza, dovranno provvedere ad eseguire le seguenti opere sulla loro proprietà:

- taglio dei rami pericolanti che si protendono oltre il ciglio stradale su segnalazione degli Uffici Comunali competenti;
- contenimento delle siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade o camminamenti e al fine di non ostacolare la viabilità o il passaggio.

3 - Le violazioni alle disposizioni ai commi precedenti, qualora non sanzionate da altre leggi (Artt. 31, 32 del Nuovo Codice della strada) sono punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 250,00 e i lavori dovranno essere eseguiti con spese a carico degli inadempienti. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, si rimanda al Nuovo Codice della Strada e al suo Regolamento Attuativo<sup>18</sup>.

<sup>17</sup> "Direttiva concernente i criteri progettuali per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della regione Emilia-Romagna"

<sup>18</sup> D.Lgs 10/09/1993, n°360 e succ. modificazioni ed integrazioni



## TITOLO VI - SANZIONI, NORME FINANZIARIE

### **Art. 42 - Sanzioni e procedimento sanzionatorio**

1 - Ogni violazione delle norme e prescrizioni del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, specificamente determinata con provvedimento dell'Autorità amministrativa, in conformità alla disciplina generale di cui all'art.106 e s.m. del R.D. 03.03.1934, n°383 e alla legge 24.11.1981, n°689 e successive modifiche ed integrazioni.

2 - Qualsiasi altra violazione di norme del presente Regolamento non sanzionata esplicitamente nel medesimo e dalle vigenti leggi in materia civile, penale ed amministrativa sarà punita con la riduzione in pristino, secondo le procedure previste dal seguente art. 36.

3 - E' ammesso il pagamento immediato nelle mani dell'agente accertatore, nella misura indicata nell'allegato "B", parte integrante e sostanziale del presente atto, previa contestazione dell'infrazione.

4 - Ai fini della riduzione in pristino o della valutazione danni delle alberature manomesse si rimanda all'allegato "C", che contiene disposizioni in merito al valore del patrimonio arboreo e del verde cittadino.

5 - I proventi delle sanzioni saranno introitati in apposito capitolo del bilancio e il loro uso è vincolato ad interventi sul verde pubblico e ripristino ambientale. L'eventuale aggiornamento, in base ai dati Istat, dell'andamento dell'inflazione, degli importi delle sanzioni previste nel presente regolamento potrà essere deliberato con atto del Consiglio Comunale.

### **Art. 43 - Procedimento di riduzione in pristino**

1 - L'onere per la riduzione in pristino delle alberature manomesse è a carico dell'autore della manomissione, al quale verrà addebitato l'importo dei lavori con provvedimento amministrativo successivo all'accertamento dell'infrazione.

2 - Al fine di ottenere uniformità di esecuzione delle opere di ripristino e per un migliore coordinamento di queste con gli interventi manutentivi già previsti, la riduzione in pristino del verde pubblico manomesso, o comunque deteriorato, sarà curata dal Servizio Ambiente secondo la procedura di seguito enunciata.

3 - I lavori di ripristino saranno effettuati dal personale dell'Amministrazione comunale, nel caso di danneggiamenti lievi alle alberature ed alla vegetazione e da ditte specializzate, che l'Amministrazione si riserva di individuare di volta in volta, nel caso di danni consistenti.

4 - Nel caso in cui i lavori di ripristino vengano effettuati dal personale dell'Amministrazione comunale, l'importo degli stessi sarà calcolato sulla base dell'allegato "C" al presente Regolamento.

5 - Qualora, invece, i lavori di ripristino vengano compiuti da ditte individuate dall'Amministrazione l'importo sarà computato applicando gli stessi prezzi, comprensivi di I.V.A., contenuti nei contratti stipulati.

### **Art. 44 - Riferimenti legislativi**

1 - per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.



## **TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI**

### ***Art. 45 - Norme regolamentari in contrasto***

1- Le norme regolamentari comunali che sono in contrasto col presente regolamento si intendono automaticamente abrogate.

### ***Art. 46 - Vigilanza sull'applicazione del Regolamento***

1 - L'attività di vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è esercitata dal Corpo di Polizia Municipale del Comune di Pianoro, nonché ai soggetti individuati dall'art.13 della legge 24.11.1981, n.689 e successive modifiche ed integrazioni.

2 - L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di stipulare apposite convenzioni con organizzazioni di vigilanza ecologica volontaria, giuridicamente riconosciute, nel rispetto delle normative in materia, per la vigilanza sull'applicazione del presente Regolamento.



## **ELENCO ALLEGATI**

- Tabella 1: Specie arboree ed arbustive che costituiscono le forme vegetali della fascia fitoclimatica in cui rientra il territorio comunale
- Tabella 2: Impiego dei principali principi attivi nella lotta chimica e disposizioni per la lotta obbligatoria
- Allegato A: Elenco dei parchi e giardini destinati a verde pubblico
- Allegato B: Sanzioni relative alle violazioni delle norme del regolamento d'uso delle aree verdi
- Allegato C: Disposizioni in merito alla valutazione dei danni del patrimonio verde pubblico cittadino
- Allegato D: Criteri per l'individuazione di alberi monumentali
- Allegato E: Definizioni ed inquadramento delle aree forestali
- Allegato F: Modulistica per la richiesta di abbattimenti di piante arboree
- Allegato G: Suddivisione delle principali specie arboree per classi di altezza
- Appendice 1: Norme integrative dei capitolati speciali d'appalto, norme per l'esecuzione di opere attinenti il verde pubblico e norme tecnico comportamentali
- Appendice 2: Protezione degli alberi nei cantieri



Tabella 1 - Specie arboree ed arbustive che costituiscono le forme vegetali della fascia fitoclimatica in cui rientra il territorio comunale

**SPECIE ARBOREE**

Acer campestre	<i>Acer campestre</i>
Acer riccio	<i>Acer platanoides</i>
Bagolaro	<i>Celtis australis</i>
Carpino bianco	<i>Carpinus betulus</i>
Carpino nero	<i>Ostrya carpinifolia</i>
Cerro	<i>Quercus cerris</i>
Ciavardello	<i>Sorbus terminalis</i>
Ciliegio	<i>Prunus avium</i>
Cipresso comune	<i>Cupressus sempervirens</i>
Farnia	<i>Quercus robur</i>
Frassino maggiore	<i>Fraxinus excelsior</i>
Melo selvatico	<i>Malus sylvestris</i>
Noce	<i>Juglans regia</i>
Olmo campestre	<i>Ulmus minor</i>
Olmo ciliato	<i>Ulmus laevis</i>
Olmo montano	<i>Ulmus glabra</i>
Ontano napoletano	<i>Alnus cordata</i>
Ontano nero	<i>Alnus glutinosa</i>
Orniello	<i>Fraxinus ornus</i>
Pado	<i>Prunus padus</i>
Perastro	<i>Pyrus piraster</i>
Pino silvestre	<i>Pinus sylvestris</i>
Pioppo cipressino	<i>Populus nigra "Italica"</i>
Pioppo nero	<i>Populus nigra</i>
Pioppo tremolo	<i>Populus tremula</i>
Rovere	<i>Quercus petraea</i>
Roverella	<i>Quercus pubescens</i>
Salice bianco	<i>Salix alba</i>
Salicone	<i>Salix caprea</i>
Siliquastro	<i>Cercis siliquastrum</i>
Sorbo domestico	<i>Sorbus domestica</i>
Tasso	<i>Taxus baccata</i>
Tiglio nostrale	<i>Tilia platyphyllos</i>
Tiglio selvatico	<i>Tilia cordata</i>

**SPECIE ARBUSTIVE**

Agazzino	<i>Pyracantha coccinea</i>
Alloro	<i>Laurus nobilis</i>
Azzeruolo	<i>Crataegus azarolus</i>
Biancospino distilo	<i>Crataegus oxyacantha</i>
Biancospino monostilo	<i>Crataegus monogyna</i>
Bosso	<i>Buxus sempervirens</i>
Corniolo	<i>Cornus mas</i>



Crespino	Berberis vulgaris
Frangola	Rhamnus frangula
Fusaggine	Euonymus europaeus
Ginestra di Spagna	Spartium junceum
Ginestra dei carbonai	Sarothamnus scoparius
Ginepro comune	Juniperus communis
Lantana	Viburnum lantana
Ligustro	Ligustrum vulgare
Madreselva pelosa o Caprifoglio	Lonicera xilosteam
Magaleppo	Prunus mahaleb
Maggiociondolo	Laburnum anagyroides
Marruca	Paliurus spina Christi
Mirabolano	Prunus cerasifera
Nocciolo	Corylus avellana
Olivello spinoso	Hippophae rhamnoides
Palla di maggio	Viburnum opulus
Prugnolo	Prunus spinosa
Rosa	Rosa arvensis, Rosa canina, Rosa gallica
Salici arbustivi	Salix cinerea, Salix eleagnos, Salix fragilis, Salix purpurea, Salix triandria, Salix viminalis
Sambuco nero	Sambucus nigra
Sanguinella	Cornus sanguinea
Scotano	Cotinus coggygria
Spino cervino	Rhamnus cathartica
Vescicaria	Colutea arborescens
Viburno o Lentaggine	Viburnum tinus





Tabella 2 - Impiego dei principali principi attivi nella lotta chimica e disposizioni per la lotta obbligatoria

Principio attivo	Tipologia	Classe di rischio	Selettività							Note
			Coccinellidi	Antocoridi	Crisopidi	Sirfidi	Braconidi	Fitoseidi	Bombi	
<b>Bacillus thuringiensis Ssp. kurstaki</b>	Insetticida microbiologico	NC	+	+	+	+	+	+	+	Tossico nei confronti delle larve di Lepidotteri
<b>Piretro</b>	Insetticida naturale	NC, Xi	-	-	-	-	-	-	+/-	Degrada rapidamente nell'ambiente, pertanto la tossicità nei confronti degli organismi utili è limitata nel tempo. Utilizzare sempre formulati con classe tossicologica Xi o Nc
<b>Pirimicarb</b>	Carbammato	Xi	+/-	+	+	-	+	+/-	+/-	Utilizzare sempre formulati con classe tossicologica Xi
<b>Oli bianchi estivi</b>	Oli minerali	NC, Xi	+/-		+/-				+/-	
<b>Acephate</b>	Fosfororganico	Xn	-	-	-	-	-	-	-	Le iniezioni al tronco evitano effetti nocivi per l'uomo e gli organismi utili. Usare solo i prodotti espressamente autorizzati per questo impiego
<b>Propoxur + Cyflutrin</b>	Carbammato Piretroide	NC	-	-	-	-	-	-	-	L'impiego particolare del prodotto evita effetti nocivi per l'uomo e gli organismi utili.
<b>Sali di Rame</b>	Fungicida	Xi	+	+	+	+	+	+	+	Utilizzare sempre formulati con classe tossicologica Xi
<b>Zolfo</b>	Fungicida	NC	+/-	+	+/-		+/-	+	+	
<b>Tiofanato metile</b>	Fungicida	NC	+/-		+/-	+	+	-	+	

Legenda: + = innocuo, +/- = parzialmente tossico, - = tossico.



Tratto da "Proposta di regolamento del verde comunale urbano e periurbano pubblico e privato per i comuni della costa Emiliano - Romagnola" a cura dell'Assessorato cultura e turismo della Regione Emilia Romagna (Programma Life per i Comuni della Costa R.)



**D.M. 17 aprile 1998 : Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano “*Ceratocystis fimbriata*”.**

Gli abbattimenti delle piante infette vanno effettuati nei periodi asciutti dell'anno, secondo le prescrizioni del Servizio Fitosanitario Regionale. Si procederà a partire dalle piante di rispetto verso quelle sicuramente malate o morte, avendo cura di ridurre al massimo il rischio di dispersione della segatura (impiegando, ove possibile motoseghe attrezzate per il recupero della segatura o ricoprendo il terreno con robusti teli di plastica, oppure facendo ricorso ad aspiratori, bagnando eventualmente la segatura con soluzioni disinfettanti). Dopo il taglio delle piante, le ceppaie dovranno essere totalmente estirpate con cavaceppi o ruspe. E' consentito anche solo il taglio del ceppo e delle radici affioranti ad almeno 20 cm sotto il livello del suolo seguito dalla disinfezione delle buche con appositi prodotti fungicidi o, in caso di impossibilità, il taglio al livello del suolo devitalizzando poi la parte residua delle radici con idonei diserbanti ed anticrittogamici uniti a mastici o colle vinaviliche.

Trasporto e smaltimento del legname infetto: se i residui degli abbattimenti non vengono distrutti sul posto, il loro trasporto dovrà avvenire nel più breve tempo possibile su camion telonati o comunque avendo cura di coprire accuratamente il carico. I mezzi che effettuano il trasporto devono essere muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale.

Al Servizio Fitosanitario dovranno inoltre essere comunicate le modalità di smaltimento del legname infetto: distruzione con il fuoco sul luogo dell'abbattimento o in area limitrofa ma lontana da altri platani, incenerimento mediante combustione in inceneritori o centrali termiche, smaltimento in discarica con immediata copertura, conferimento a industrie per la trasformazione in carta, cartone o pannelli, o per il trattamento Kiln Dried.

Potature dei platani: Nelle aree già infette da cancro colorato gli interventi di potatura sono vietati fino alla completa eliminazione dei focolai di infezione. I tagli saranno limitati esclusivamente ai casi in cui le piante risultino pericolose per la pubblica incolumità e dovranno essere effettuati coprendo le superfici con diametro pari o superiore a 10 cm con prodotti o mastici contenenti fungicidi, disinfettando, inoltre, nel passaggio da una pianta all'altra, gli attrezzi di taglio con sali quaternari di ammonio all'1% o con soluzioni di ipoclorito di sodio al 2% o con alcool etilico al 60%.

Anche nelle aree esenti da cancro colorato le operazioni di potatura devono essere limitate ai casi di effettiva necessità ed eseguite in un periodo asciutto durante il riposo vegetativo delle piante, applicando le stesse misure profilattiche sopraindicate.

**D.M. 27 marzo 1996 “ Lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) nel territorio della Repubblica.**

Qualora sia accertata la presenza della batteriosi e ne sia stata data segnalazione al Servizio Fitosanitario Regionale, andranno asportate entro il più breve tempo possibile tutte le parti infette, tagliando ad almeno 50 cm sotto l'alterazione visibile, o andrà eliminata l'intera pianta in caso di infezione sull'asse principale. Gli attrezzi (coltelli, forbici, ecc.) usati per le ispezioni e per la rimozione delle parti colpite o sospette vanno sempre disinfettati ogni volta con ipoclorito di sodio al 2 %, alcool etilico al 60 % o benzalconio cloruro allo 0,1-0,3%; tutti gli organi asportati vanno bruciati.

**D.M. 29 novembre 1996 “Lotta obbligatoria contro il virus della “Vaiolatura delle drupacee” (Sharka)**

E' fondamentale l'impiego di materiale vivaistico esente dal virus.

**D.M. 17 aprile 1998 “Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino “*Traumatocampa pityocampa*”**

E' fondamentale l'asportazione meccanica e la distruzione dei nidi invernali (ove questi siano raggiungibili), oltre all'utilizzo di trappole a feromoni sia per il monitoraggio della popolazione del fitofago (individuazione dei periodi di volo e di ovideposizione) che per la cattura massale dei maschi. Le trappole, del tipo ad imbuto, vanno installate verso la metà di giugno in posizione medio-alta. Per gli interventi di cattura massale in parchi e giardini si consigliano 6-8 trappole per ettaro, distanti tra loro 40-50 metri, mentre nelle pinete, occorre installare una trappola ogni 100 metri lungo il perimetro e le strade d'accesso.

In caso di necessità di trattamento insetticida, utilizzare prodotti a base di *Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki*, da distribuire contro le larve giovani verso fine agosto - inizio settembre.



**D.M. 22 novembre 1996 “Lotta obbligatoria contro l’insetto fitomizio *Matsucoccus feytaudi* (Ducasse)”**

L’eventuale presenza di focolai e di casi sospetti deve essere prontamente segnalata al Servizio Fitosanitario Regionale: si rammenta infatti che quando gli attacchi interessano ampi fronti, l’avanzata della cocciniglia diviene inarrestabile.



**Allegato A - Elenco dei parchi e giardini destinati a verde pubblico**

1. giardini del Palazzaccio
2. giardino Villa Pini
3. giardino via Vallverde area Bocciofila
4. giardini
5. parco pubblico di Carteria
6. parco didattico di Pian di Macina
7. parco zona sportiva Pian di Macina
8. area verde via Casalini Pian di Macina
9. giardini via del Savena
10. parco Ginepreto
11. parco Gualando
12. parco Biblioteca
13. area verde zona sportiva Pianoro Nuovo
14. giardini via Bolognesi
15. area verde piscina comunale
16. area verde via Tombetto
17. area verde via Levi
18. giardini Pianoro Vecchio
20. giardini via Volta
21. giardini di Livergnano
22. parco delle Querce



**Allegato B - Sanzioni relative alle violazioni delle norme del regolamento d'uso delle aree verdi**

<b>Art. – Accesso a parchi e giardini</b>	
<i>Divieto di accesso al di fuori degli orari fissati</i>	€ 25,00
<b>Art. – Giochi</b>	
<i>Effettuazione di esercizi o giochi, come pattini a rotelle, bocce ecc. al di fuori degli orari e/o spazi consentiti</i>	€ 25,00 (se al di fuori degli orari consentiti) o € 50,00 (se al di fuori degli appositi spazi attrezzati)
<i>Esercizio di aereomodellismo e/o automodellismo con prototipi dotati di motori a scoppio di qualunque tipo</i>	€ 50,00
<i>Utilizzo da parte degli adulti delle strutture per il gioco dei bambini non conforme alla salvaguardia delle strutture stesse</i>	€ 50,00
<b>Art. – Animali</b>	
<i>Violazione obbligo di provvedere immediatamente alla raccolta delle deiezioni canine</i>	€ 50,00
<i>Violazione obbligo di tenuta al guinzaglio dei cani da parte dei proprietari, o di chi ne ha la custodia, negli spazi dei pubblici giardini</i>	€ 25,00
<b>Art. - Veicoli a motore autorizzati nell'accesso negli spazi verdi</b>	
<i>Divieto di accesso e di circolazione dei veicoli a motore</i>	€ 50,00 o € 100,00 (se l'accesso e/o la circolazione avvengono all'esterno dei percorsi)
<i>Inosservanza delle modalità di transito da parte dei veicoli a motore ammessi all'accesso e alla circolazione</i>	€ 25,00 o € 50,00 (se il transito avviene sul verde)
<b>art. – Velocipedi</b>	
<i>Inosservanza delle modalità di transito dei mezzi non motorizzati</i>	€ 25,00
<b>Art. - Divieti espliciti</b>	
<b>Violazione dei divieti vigenti negli spazi a verde</b>	
<i>Raccolta della vegetazione in assenza della prescritta autorizzazione</i>	€ 50,00
<i>Rimozione e danneggiamento di nidi e tane</i>	€ 50,00
<i>Cattura di animali selvatici</i>	€ 50,00 (salvo che il fatto non costituisca reato)
<i>Molestie ad animali selvatici</i>	€ 50,00 (salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 727 c.p.)
<i>Attività venatoria</i>	si rinvia alla normativa speciale, statale e regionale
<i>Affissione di volantini e manifesti sugli alberi</i>	E 50,00
<i>Uso di alberi ed arbusti per strutture</i>	€ 50,00
<i>Abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta</i>	€ 25,00
<i>Scarico materiali di qualsiasi natura e consistenza all'interno di parchi e giardini</i>	si rinvia alla legislazione vigente in materia
<i>Danneggiamento o imbrattamento della segnaletica</i>	€ 50,00 (imbrattamento) € 10,00 (danneggiamento) salvo che il fatto non costituisca reato
<i>Danneggiamento o imbrattamento giochi o elementi di arredo</i>	€ 50,00 (imbrattamento arredi) € 100,00 (danneggiamento arredi)



	€ 100,00 (imbrattamento giochi) € 200,00 (danneggiamento giochi) salvo che il caso non costituisca reato
<i>Introduzione non autorizzata di animali selvatici</i>	€ 50,00
<i>Divieto di campeggio, pernottamenti</i>	€ 25,00
<i>Divieto di accensione fuochi</i>	€ 100,00
<i>Soddisfacimento necessità fisiologiche al di fuori di strutture apposite</i>	€ 25,00
<i>Sosta di veicoli a motore</i>	€ 50,00 o € 100,00 (se all'esterno dei percorsi) e rimozione degli stessi
<i>Pulizia di veicoli o parti di essi</i>	€ 35,00
<i>Calpestio tappeti erbosi in presenza di esplicito segnale di divieto in loco</i>	€ 25,00
<b>Art. - Progetti sottoposti a preventiva autorizzazione</b>	
<i>Violazione dell'obbligo di esame preventivo da parte dell'Amministrazione comunale di qualsiasi progetto che interessi il verde pubblico, e la cui esecuzione comporti il rilascio di un provvedimento autorizzativo da parte dell'Amministrazione comunale</i>	€ 250,00
<b>Art. - Richiesta di occupazione e uso</b>	
<i>Violazione obbligo rimozione dei rifiuti dall'area verde occupata a seguito di iniziativa pubblica</i>	€ 250,00
<b>Art. - Abbattimento e potature di piante in aree private nell'ambito del perimetro del territorio urbanizzato</b>	
<i>l'abbattimento di alberi situati in aree private nell'ambito del perimetro del territorio urbanizzato in assenza della prescritta comunicazione</i>	€ 250,00 (per ogni singola alberatura abbattuta)
<i>Violazione dell'obbligo di richiesta di autorizzazione all'uso di presidi sanitari di I e II classe (fitofarmaci) nei giardini posti all'interno del perimetro urbano</i>	€ 300,00
<i>Violazione dell'obbligo, per l'impiego dei presidi sanitari I e II (fitofarmaci), di preventivo avviso dei vicini e preventiva apposizione di cartelli</i>	€ 150,00
<i>Violazione dell'obbligo di potatura di alberature, piante o arbusti qualora coprano o rendano comunque difficile la visione di segnali stradali, o invadano i marciapiedi</i>	€ 100,00
<b>Art. - Il sistema della vegetazione diffusa nel territorio extraurbano</b>	
<i>Abbattimento di alberi situati nel territorio extra-urbano in assenza della prescritta autorizzazione</i>	€ 250,00 (per ogni singola alberatura abbattuta)
<b>Art. - Sfalcio dei fossi e controllo della vegetazione presso le strade</b>	
<i>Manutenzione ordinaria e straordinaria</i>	Da € 25,00 a € 250,00

*I danneggiamenti al verde pubblico sono sanzionati con la riduzione in pristino, ed il valore dell'alberatura manomessa sarà computata come previsto dall'allegato "C" del presente Regolamento.*

*Le violazioni di diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o la commissione di più violazioni della stessa disposizione saranno punite a norma dell'art.8 della legge 24 novembre 1981, n°889.*

*Qualsiasi altra violazione di norme del presente Regolamento non sanzionate esplicitamente in questo allegato e dalle vigenti leggi in materia civile, penale ed amministrativa saranno punite con la riduzione in pristino, secondo le procedure previste all'art. 21 del Regolamento d'uso delle aree verdi di proprietà comunale, di cui il presente allegato costituisce parte integrante e sostanziale.*



### Allegato C - Criteri per la valutazione dei danni del patrimonio verde pubblico cittadino

Le tabelle inserite nel presente regolamento permettono di determinare il valore effettivo del patrimonio arboreo e del verde cittadino, allo scopo di quantificarne l'entità del danno accertato e la conseguente contestazione di addebiti.

**Ferme restando le modalità di calcolo successivamente descritte, l'onere a carico del responsabile, per la riduzione in pristino delle alberature manomesse, viene predeterminato nella misura minima di € 100,00 e massima di € 10.000,00.**

#### CALCOLO DEL VALORE DI UN ALBERO

- Prezzo di vendita al dettaglio
- Indice di riferimento secondo la varietà e la specie
- Indice di riferimento secondo il valore estetico dell'albero ed il suo stato fitosanitario
- Indice di riferimento secondo la zona in cui è a dimora l'albero
- Indice di riferimento a seconda delle sue dimensioni ed età

Il valore della pianta arborea (V.o.) è ricavato moltiplicando tra di loro gli indici di riferimento  $V.o. = (b \times c \times d \times e)$

#### **b) Indice di riferimento secondo la varietà e la specie**

Questo indice è basato sul prezzo di vendita al dettaglio dell'albero di quella specie e di quella varietà, rilevato dall'elenco prezzi della CCIAA di Reggio Emilia riferito all'anno e al trimestre in cui è stato causato il danno.

Bisogna prendere in considerazione la decima parte del prezzo di vendita di una pianta ( $b = a/10$ ) la cui circonferenza del tronco a 100 cm. da terra sia di 12-14 cm (per gli alberi a foglia caduca) e altezza da 4 mt a 4,50 mt (per le conifere).

#### **c) Indice di riferimento secondo il valore estetico e lo stato fitosanitario**

In questo caso il valore è condizionato da un coefficiente che varia da 0,5 a 10, in considerazione della sua bellezza, della posizione ambientale (esemplare isolato, in gruppo, in filare, ecc.), delle sue condizioni fitosanitarie, della sua vigoria vegetativa, ecc. così come indicati nel quadro esplicativo a seguito riportato:

COEFFICIENTE	DESCRIZIONE
0,2	Pianta senza valore
0,5	Pianta senza vigoria, ammalata
1,5	Pianta poco vigorosa giovane a dimora da meno di tre anni
3	Pianta poco vigorosa a fine ciclo vegetativo o malformata in gruppo o filiare
4	Pianta poco vigorosa a fine ciclo vegetativo, solitaria
5	Pianta sana, media vigoria, in gruppo superiore a 5 o in filare
6	Pianta sana, media vigoria, in gruppo da 3 a 5 esemplari
7	Pianta sana, media vigoria, solitaria
8	Pianta sana, vigorosa, in gruppo superiore a 5 o in filari
9	Pianta sana, vigorosa in gruppo da 3 a 5 esemplari
10	Pianta sana, vigorosa, solitaria, esemplare

#### **d) Indice di riferimento secondo la zona in cui è a dimora**

Il valore dell'albero è anche in funzione della zona in cui è a dimora, rispetto al territorio cittadino. In pieno centro l'albero ha un valore maggiore che in periferia; il costo di impianto e le successive cure colturali sono infatti molto maggiori che per le zone periferiche. Anche in questo caso ci si avvale di coefficienti da 10 a 4, come dal quadro esplicativo sotto riportato:





COEFFICIENTE	DESCRIZIONE
4	Zone rurali
6	Periferia
8	Media periferia e frazioni
9	Media città
10	Centro storico

**e) Indice di riferimento secondo le dimensioni ed età**

Le dimensioni di un albero avente funzione decorativa paesaggistica è data dalla circonferenza del tronco misurato a 100 cm da terra (sia per latifoglie che conifere).

Nel seguente quadro esplicativo sono riportati pure degli indici che hanno la funzione di esprimere l'aumento del valore in funzione dell'età dell'albero.

Circonferenza (cm)	Indice	Circonferenza (cm)	Indice	Circonferenza (cm)	Indice
Fino a 30	1	140	14	300	25
40	1,5	150	15	330	26
50	2	160	16	360	28
60	3	170	17	390	29
70	4	180	18	420	31
80	5	190	19	450	33
90	7	200	20	500	35
100	9	220	21	550	38
110	10	240	22	600	40
120	11	260	23	700	45
130	13	280	24	800	50

*Per valori intermedi si procede per interpolazione lineare*

**Tabella per la determinazione del valore ornamentale (fac simile)**

Ufficio: XXXXXXXXX  
Località: XXXXXXXXX

Rilevatore: XXXXXXXXX  
tratto da: XXXXXXXXX

Data rilevamento: XXXX  
a: XXXXXXXXX

Riferimento	Specie	Prezzo di vendita (€)	Indice (a/10)	Indice estetico fitosanitario	Indice località	Indice dimensioni	Valore ornamentale (€)
		A	b	c	d	e	b x c x d x e
NNNN	Platanus	30,00	3	10,00	10	1.0	300,00

**VALUTAZIONE DEI DANNI AGLI ALBERI - ARBUSTI - TAPPETI ERBOSI - ARREDI**

I danni arrecati agli alberi sono proporzionali al loro valore.

**A) Danni per ferite al tronco e scortecciamenti**

In questi casi il danno è proporzionale al rapporto larghezza ferita/circonferenza del tronco.

LESIONI IN % CIRCONFERENZA. TRONCO	INDENNITA' IN % VALORE DELL'ALBERO
Fino a 20	20
Fino a 25	25
Fino a 30	35
Fino a 35	50



Fino a 40	60
Fino a 45	80
Fino a 50	90

Il danno così determinato va aumentato di 1/3 per ogni 30 cm di altezza della ferita. In questa valutazione si è tenuto conto della distruzione dei tessuti corticali che, se molto estesa, può compromettere, in tempi più o meno lunghi, la vita stessa della pianta; in particolare per l'insorgenza di infezioni fungine, carie e marciume.

**A bis) Danni per lesioni radicali**

In questi casi il danno è proporzionale alla distanza dello scavo dal tronco dell'albero.

<b>DISTANZA DAL TRONCO</b>	<b>INDENNITA' IN % VALORE DELL'ALBERO</b>
Inferiore a mt. 1,50	90
Da mt. 1,50 a mt. 2,50	80
Da mt. 2,50 a mt. 3,50	70

**B) Danni alle parti aeree dell'albero**

Per determinare i danni arrecati alle chiome degli alberi, occorre tener conto del loro volume prima del danno accertato e stabilire una proporzione in base alla tabella di cui al punto "a". Occorre anche tener conto degli interventi resi necessari per riequilibrare la forma della chioma o per ridurre il danno (riformazione della chioma, tagli, disinfezioni, ecc. ) eseguiti con personale alle dirette dipendenze del Comune.

**C) Danni agli arbusti e tappeti erbosi**

Nella fattispecie, per quantificare i danni causati ad arbusti e tappeti erbosi, verranno prese in considerazione le tariffe dell'elenco prezzi del Bollettino della CCIAA di Reggio Emilia, riferite all'anno ed al trimestre in cui si è verificato il danno accertato e contestato.



**Allegato D - Criteri indicativi per la valutazione degli alberi di pregio**

SPECIE AUTOCTONE	PIANURA (0-100 m s.l.m.)		COLLINA (100-600 m s.l.m.)		MONTAGNA (>600 m s.l.m.)	
	Altezza (m)	Diametro (cm)	Altezza (m)	Diametro (cm)	Altezza (m)	Diametro (cm)
<b>ALBERI DI 1<sup>a</sup> GRANDEZZA (H &gt;/ 20 m)</b>						
Abies spp.	>/ 20	>/ 90	>/ 22	>/ 100	>/ 22	>/ 100
Acer platanoides	“	“	“	“	“	“
Acer pseudoplatanus	“	“	“	“	“	“
Celtis australis	“	“	“	“	“	“
Betula pendula	“	“	“	“	“	“
Castanea sativa	“	“	“	“	“	“
Cupressus sempervirens	“	“	“	“	“	“
Fagus sylvatica	“	“	“	“	“	“
Fraxinus excelsior	“	“	“	“	“	“
Fraxinus oxycarpa	“	“	“	“	“	“
Aesculus hippocastanum	“	“	“	“	“	“
Quercus ilex	“	“	“	“	“	“
Juglans regia	“	“	“	“	“	“
Ulmus minor	“	“	“	“	“	“
Ulmus glabra	“	“	“	“	“	“
Picea abies	“	“	“	“	“	“
Pinus nigra	“	“	“	“	“	“
Pinus pinaster	“	“	“	“	“	“
Pinus sylvestris	“	“	“	“	“	“
Pinus pinea	“	“	“	“	“	“
Populus alba	“	“	“	“	“	“
Populus nigra	“	“	“	“	“	“
Populus canescens	“	“	“	“	“	“
Platanus hybrida	“	“	“	“	“	“
Platanus orientalis	“	“	“	“	“	“
Quercus cerris	“	“	“	“	“	“
Quercus robur	“	“	“	“	“	“
Quercus petraea	“	“	“	“	“	“
Tilia spp.	“	“	“	“	“	“

SPECIE ESOTICHE	PIANURA (0-100 m s.l.m.)		COLLINA (100-600 m s.l.m.)		MONTAGNA (>600 m s.l.m.)	
	Altezza (m)	Diametro (cm)	Altezza (m)	Diametro (cm)	Altezza (m)	Diametro (cm)
<b>ALBERI DI 1<sup>a</sup> GRANDEZZA (H &gt;/ 20 m)</b>						
Cedrus spp.	> 25	> 120	> 25	> 120	> 25	> 120
Chamaecyparis lawsoniana	“	“	“	“	“	“
Cryptomeria japonica	“	“	“	“	“	“
Ginkgo biloba	“	“	“	“	“	“
Gleditsia triacanthos	“	“	“	“	“	“
Larix decidua	“	“	“	“	“	“
Libocedrus decurrens	“	“	“	“	“	“
Liriodendron tulipifera	“	“	“	“	“	“
Magnolia grandiflora	“	“	“	“	“	“
Sequoiadendron giganteum	“	“	“	“	“	“
Sequoia sempervirens	“	“	“	“	“	“
Sophora japonica	“	“	“	“	“	“



SPECIE AUTOCTONE	PIANURA (0-100 m s.l.m.)		COLLINA (100-600 m s.l.m.)		MONTAGNA (>600 m s.l.m.)	
	Altezza (m)	Diam. (cm)	Altezza (m)	Diam. (cm)	Altezza (m)	Diam. (cm)
<b>ALBERI DI 2<sup>a</sup> GRANDEZZA (10 m &lt; H &lt; 20 m)</b>						
Acer campestre	>/ 16	>/ 70	>/ 18	>/ 80	>/ 18	>/ 80
Acer opalus	“	“	“	“	“	“
Acer monspessulanum	“	“	“	“	“	“
Carpinus betulus	“	“	“	“	“	“
Carpinus orientalis	“	“	“	“	“	“
Ostrya carpinifolia	“	“	“	“	“	“
Quercus crenata	“	“	“	“	“	“
Prunus avium	“	“	“	“	“	“
Morus alba	“	“	“	“	“	“
Morus nigra	“	“	“	“	“	“
Alnus glutinosa	“	“	“	“	“	“
Alnus cordata	“	“	“	“	“	“
Alnus incana	“	“	“	“	“	“
Fraxinus ornus	“	“	“	“	“	“
Populus tremula	“	“	“	“	“	“
Pyrus pyraeaster	“	“	“	“	“	“
Quercus pubescens	“	“	“	“	“	“
Salix alba	“	“	“	“	“	“
Sorbus domestica	“	“	“	“	“	“
Taxus baccata	“	“	“	“	“	“

SPECIE ESOTICHE	PIANURA (0-100 m s.l.m.)		COLLINA (100-600 m s.l.m.)		MONTAGNA (>600 m s.l.m.)	
	Altezza (m)	Diam. (cm)	Altezza (m)	Diam. (cm)	Altezza (m)	Diam. (cm)
<b>ALBERI DI 2<sup>a</sup> GRANDEZZA (10 m &lt; H &lt; 20 m)</b>						
Ceratonia siliqua	> 20	> 90	> 20	> 90	> 20	> 90
Catalpa bignonioides	“	“	“	“	“	“
Liquidambar styraciflua	“	“	“	“	“	“
Paulownia tomentosa	“	“	“	“	“	“
Thuja gigantea	“	“	“	“	“	“
Dyospiros spp.	“	“	“	“	“	“



SPECIE ESOTICHE	PIANURA (0-100 m s.l.m.)		COLLINA (100-600 m s.l.m.)		MONTAGNA (>600 m s.l.m.)	
	Altezza (m)	Diam. (cm)	Altezza (m)	Diam. (cm)	Altezza (m)	Diam. (cm)
<b>ALBERI DI 3<sup>a</sup> GRANDEZZA (5 m &lt; H &lt; 10 m)</b>						
<i>Pyracantha coccinea</i>	>/ 6	>/ 30	>/ 7	>/ 35	>/ 7	>/ 35
<i>Ilex aquifolium</i>	“	“	“	“	“	“
<i>Cercis siliquastrum</i>	“	“	“	“	“	“
<i>Laurus nobilis</i>	“	“	“	“	“	“
<i>Crataegus spp.</i>	“	“	“	“	“	“
<i>Buxus sempervirens</i>	“	“	“	“	“	“
<i>Cornus spp.</i>	“	“	“	“	“	“
<i>Erica arborea</i>	“	“	“	“	“	“
<i>Euonymus spp.</i>	“	“	“	“	“	“
<i>Juniperus communis</i>	“	“	“	“	“	“
<i>Phyllirea spp.</i>	“	“	“	“	“	“
<i>Laburnum spp.</i>	“	“	“	“	“	“
<i>Prunus dulcis</i>	“	“	“	“	“	“
<i>Malus spp.</i>	“	“	“	“	“	“
<i>Mespilus germanica</i>	“	“	“	“	“	“
<i>Corylus avellana</i>	“	“	“	“	“	“
<i>Olea europaea</i>	“	“	“	“	“	“
<i>Hippophaë rhamnoides</i>	“	“	“	“	“	“
<i>Prunus persica</i>	“	“	“	“	“	“
<i>Prunus spinosa</i>	“	“	“	“	“	“
<i>Rhamnus spp.</i>	“	“	“	“	“	“
<i>Frangula alnus</i>	“	“	“	“	“	“
<i>Sorbus aucuparia</i>	“	“	“	“	“	“
<i>Sorbus aria</i>	“	“	“	“	“	“
<i>Sorbus torminalis</i>	“	“	“	“	“	“
<i>Salix spp.</i>	“	“	“	“	“	“
<i>Sambucus spp.</i>	“	“	“	“	“	“
<i>Viburnum spp.</i>	“	“	“	“	“	“

SPECIE ESOTICHE	PIANURA (0-100 m s.l.m.)		COLLINA (100-600 m s.l.m.)		MONTAGNA (>600 m s.l.m.)	
	Altezza (m)	Diam. (cm)	Altezza (m)	Diam. (cm)	Altezza (m)	Diam. (cm)
<b>ALBERI DI 3<sup>a</sup> GRANDEZZA (5 m &lt; H &lt; 10 m)</b>						
<i>Albizzia julibrissin</i>	> 12	> 50	> 12	> 50	> 12	> 50
<i>Eleagnus spp.</i>	“	“	“	“	“	“



## Allegato E - Definizioni ed inquadramento delle aree forestali

Le definizioni relative alle "Aree forestali" sono in accordo con quelle presenti nella deliberazione della Giunta regionale n. 2141 del 2 maggio 1990, nell'Inventario forestale regionale, nella metodologia per la realizzazione della Carta forestale regionale, nonché nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF) (D.C.R. n. 2354 del 1 marzo 1995).

Sono definite "Aree forestali" le superfici caratterizzate dalla presenza di vegetazione arborea ed arbustiva spontanea o di origine artificiale in grado di produrre legno o altri prodotti classificati usualmente come forestali e di esercitare un'influenza sul clima, sul regime idrico, sulla flora e sulla fauna.

Le "Aree forestali" si differenziano dalle aree a vegetazione erbacea spontanea per la presenza diffusa ed uniforme di alberi ed arbusti che esercitano una copertura del suolo maggiore rispettivamente al 20% e al 40% dell'area di riferimento.

Sono inclusi nelle "Aree forestali":

- i soprassuoli boschivi o boschi;
- i boschetti;
- gli arbusteti;
- le aree temporaneamente prive di vegetazione arborea od arbustiva per cause naturali o artificiali che non siano state adibite ad uso diverso da quello originario (tagliate, aree incendiate ecc.);
- i rimboschimenti intesi come impianti arborei di origine artificiale non soggetti ad interventi di carattere agronomico lasciati evolvere naturalmente od assoggettati ad interventi selvicolturali;
- le formazioni vegetali lineari.

Sono "soprassuoli boschivi", o più comunemente boschi, tutte le aree con vegetazione arborea diffusa le cui chiome coprono per almeno il 20% la superficie di riferimento e che abbiano un'estensione minima di 5.000 m<sup>2</sup>, un'altezza media superiore a 5 m ed una larghezza minima non inferiore a 20 mt.

Sono definite "boschetti" le formazioni vegetali di origine naturale o artificiale, non sottoposte a pratiche agronomiche, costituite da specie arboree con la compresenza eventuale di specie arbustive. La componente arborea (individui di altezza superiore a 5 m) esercita una copertura sul suolo superiore al 40% e la superficie complessiva di riferimento è inferiore a 5.000 m<sup>2</sup>.

Per "arbusteti, cespuglieti, formazioni a macchia" si intendono le formazioni vegetali naturali, raramente d'impianto antropico, a prevalenza di specie tendenzialmente policormiche decidue, semidecidue o sempreverdi aventi un'altezza media inferiore a 5 m, esercitanti una copertura del suolo superiore al 40%. La componente arborea, rappresentata da specie forestali tendenzialmente monocormiche di altezza superiore a 5 m copre il suolo per una percentuale inferiore al 20%. Le formazioni arbustive esercitanti una copertura del suolo inferiore al 40% relativamente alla superficie di riferimento non rientrano nelle "aree forestali".

Le "aree transitoriamente prive di vegetazione arborea" sono zone ricoperte o non ricoperte da arbusti e/o alberetti di altezza inferiore a 5 m, limitrofe o comprese all'interno di soprassuoli boschivi. Le specie arboree di altezza media superiore a 5 m eventualmente presenti esercitano sul suolo una copertura inferiore al 20%. Sono incluse: le superfici prive di vegetazione arborea per cause naturali - radure, vuoti ecc. all'interno di soprassuoli boscati di larghezza superiore a 20 m; le tagliate; le aree in rinnovazione e le zone in cui la copertura boschiva sia scomparsa per calamità naturali (incendi, vento, frane ecc.) e che non abbiano ricevuto una destinazione d'uso diversa da quella a bosco.

Rientrano nei "rimboschimenti" gli impianti artificiali di specie legnose destinate a fornire prodotti classificati come forestali o ad esercitare particolari funzioni di protezione ambientale o di carattere sociale, estetico e/o ricreativo (polifunzionalità). Essi hanno un'altezza media inferiore a 5 m ed occupano una qualsivoglia estensione.

Deve intendersi "formazione vegetale lineare" qualsiasi formazione arbustiva o arborea di origine naturale o antropica avente larghezza media inferiore a 20 m e lunghezza pari ad almeno 3 volte la dimensione media della larghezza. In caso di preponderante componente arborea (formazioni di ripa o di forra, fasce frangivento ecc.) l'altezza media della vegetazione arborea è maggiore di 5 m. In caso di prevalente presenza di specie arbustive (siepi, siepi alberate) l'altezza media della vegetazione risulta inferiore a 5 m.

Sono esclusi i filari di piante arboree, quali, ad esempio, le alberature stradali non accompagnate da una significativa complessità strutturale, come nelle siepi alberate, che, quindi, sono incluse.

Le aree forestali sono normale dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (D.C.R. n. 2354 del 1 marzo 1995).



**Allegato F - Modulistica per la richiesta di abbattimenti di piante arboree**

**AL SINDACO DEL COMUNE DI PIANORO**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ C.F.  
\_\_\_\_\_ in qualità di proprietario di :

☞ Fabbricato sito in Pianoro, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

☞ Area sita in Pianoro, loc. \_\_\_\_\_ identificata al Fg. \_\_\_\_\_ mapp. \_\_\_\_\_

**COMUNICA**

Ai sensi del vigente Regolamento del Verde che provvederà all'abbattimento di n. \_\_\_\_\_ pianta / e  
secche delle seguenti specie :

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Si precisa che l'abbattimento sarà effettuato non prima di 15 giorni dalla presentazione all'Ufficio Protocollo  
della presente comunicazione.

Pianoro, li \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_



**AL SINDACO DEL COMUNE DI PIANORO**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ C.F.  
\_\_\_\_\_ in qualità di proprietario di :

☞ Fabbricato sito in Pianoro, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

☞ Area sita in Pianoro, loc. \_\_\_\_\_ identificata al Fg. \_\_\_\_\_ mapp. \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

Ai sensi del vigente Regolamento del verde autorizzazione all'abbattimento di n. \_\_\_\_\_ pianta / e delle  
seguenti specie :

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

per i seguenti motivi :

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Si allega documentazione fotografica della/e pianta/e da abbattere.

Pianoro, li \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_





**Allegato G - Suddivisione delle principali specie arboree per classi di altezza**

<b>Alberi di prima grandezza: altezza superiore 20 metri</b>	<b>Alberi di seconda grandezza altezza tra 10 e 20 metri</b>	<b>Alberi di terza grandezza altezza inferiore a 10 metri</b>
<i>Abies alba</i>	<i>Acer campestre</i>	<i>Acer palmatum</i>
<i>Abies cephalonica</i>	<i>Acer henryii</i>	<i>Cercis siliquastrum</i>
<i>Abies nordmanniana</i>	<i>Albizzia julibrissin</i>	<i>Fraxinus ornus</i>
<i>Acer platanoides</i>	<i>Alnus cordata</i>	<i>Malus spp.</i>
<i>Acer pseudoplatanus</i>	<i>Alnus incana</i>	<i>Prunus serrula</i>
<i>Acer saccharinum</i>	<i>Betula pendula</i>	<i>Sorbus americana</i>
<i>Aesculus hippocastanum</i>	<i>Betula papyrifera</i>	<i>Sorbus aria</i>
<i>Ailanthus altissima</i>	<i>Carpinus betulus</i>	<i>Sorbus aucuparia</i>
<i>Alnus glutinosa</i>	<i>Catalpa bignonioides</i>	<i>Sorbus decora</i>
<i>Cedrus atlantica</i>	<i>Celtis australis</i>	<i>Sorbus sargentiana</i>
<i>Cedrus deodara</i>	<i>Fraxinus angustifolia</i>	<i>Sorbus vilmorinii</i>
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	<i>Ilex aquifolium</i>	
<i>Cupressocyparis x leylandii</i>	<i>Koeleuteria paniculata</i>	
<i>Cupressus sempervirens</i>	<i>Ostrya carpinifolia</i>	
<i>Fagus sylvatica</i>	<i>Populus tremula</i>	
<i>Fraxinus excelsior</i>	<i>Prunus avium</i>	
<i>Ginkgo biloba</i>	<i>Prunus padus</i>	
<i>Gleditsia triacanthos</i>	<i>Pterocarya fraxinifolia</i>	
<i>Liquidambar styraciflua</i>	<i>Sorbus hupehensis</i>	
<i>Liriodendron tulipifera</i>	<i>Sorbus latifolia</i>	
<i>Magnolia grandiflora</i>	<i>Thuja occidentalis</i>	
<i>Platanus acerifolia</i>	<i>Thuja orientalis</i>	
<i>Picea abies</i>	<i>Ulmus laevis</i>	
<i>Populus alba</i>		
<i>Populus nigra</i>		
<i>Quercus cerris</i>		
<i>Quercus coccinea</i>		
<i>Quercus palustris</i>		
<i>Quercus petraea</i>		
<i>Quercus robur</i>		
<i>Quercus rubra</i>		
<i>Robinia pseudoacacia</i>		
<i>Salix alba</i>		
<i>Sophora japonica</i>		
<i>Tilia cordata</i>		
<i>Tilia platyphyllos</i>		
<i>Tilia tomentosa</i>		
<i>Tilia x europaea</i>		
<i>Ulmus minor</i>		
<i>Zelkova carpinifolia</i>		



## Appendice 1 - Norme integrative dei capitolati speciali d'appalto, norme per l'esecuzione di opere attinenti il verde pubblico e norme tecnico comportamentali

### **NORME INTEGRATIVE DEI CAPITOLATI SPECIALI D'APPALTO** **NORME PER L'ESECUZIONE DI OPERE ATTINENTI IL VERDE PUBBLICO**

#### ***Distanze minime di impianto***

Ferme restando le disposizioni del Codice Civile (artt. 892 e seguenti), del Nuovo Codice della strada (D.Lgs n.285 del 3/4/92 – artt. 16, 17, 18, 29 e relativo Regolamento di attuazione), dei Regolamenti dei Consorzi di Bonifica e della normativa di polizia idraulica dei fiumi, nella realizzazione di nuove aree a verde, nei nuovi impianti e negli impianti di sostituzione, si consiglia di rispettare le seguenti distanze minime da costruzioni o alberi limitrofi:

- alberi che, a pieno sviluppo misurano oltre 20 m di altezza (farnia, platani, pioppi, frassini, tigli, ecc.) .....m 10
- alberi che, a pieno sviluppo misurano da 10 a 20 m di altezza (acero campestre, carpino bianco, ecc.) .....m 6
- alberi che, a pieno sviluppo misurano fino a 10 m di altezza (ciliegio selvatico, mirabolano, ecc.) .....m 4
- alberi con chioma piramidale, colonnare o fastigiata (carpino piramidale, ecc.) .....m 4

Al di fuori dello schema su esposto, nella scelta delle specie arboree si deve sempre tenere ben presente la potenzialità di sviluppo futuro tanto dell'apparato radicale quanto della chioma.

#### ***Salvaguardia alberature e radici***

1 - Qualunque tipo di scavo non potrà essere realizzato ad una distanza inferiore a ml. 2.00 dal tronco della pianta, salvo specifica autorizzazione da parte del Servizio Ambiente che si riserva la facoltà di richiedere accorgimenti atti a salvaguardare le alberature in fase di esecuzione delle opere di scavo.

2 - In ogni caso non potranno essere tagliate radici superiori a cm 2 di diametro, salvo deroghe espressamente autorizzate.

3 - Nel caso di accertata incompatibilità tra le opere previste e la salvaguardia delle alberature dovrà essere adottata una soluzione alternativa ancorchè la stessa possa implicare una variazione del tracciato di scavo.

4 - Il posizionamento di impianti, pavimentazioni e strutture sopra la quota di campagna, nell'area di incidenza della chioma di alberate o singole piante, dovrà essere preventivamente autorizzato.

5 - E' vietato addossare o scaricare materiali di qualsiasi natura e consistenza in corrispondenza dei colletti degli alberi o sui tappeti erbosi, se non previa acquisizione di specifica dal Servizio Ambiente.

6 - Gli eventuali prefabbricati ad uso cantiere di lavoro non devono interferire con l'apparato aereo dell'albero e devono essere opportunamente autorizzati in particolare per quanto concerne l'altezza.

7 - Sono vietati l'infissione di chiodi, graffe e l'installazione di cavi o lampade sulle piante.

8 - Qualsiasi opera di ristrutturazione o modifica della situazione esistente deve tenere conto della possibilità di accesso al verde pubblico per le normali manutenzioni.

#### ***Responsabilità***

1 - La caduta o la moria di alberi imputabile a opere o interventi compiuti sul verde pubblico, senza alcuna autorizzazione o difformi dalla autorizzazione rilasciata dal Servizio Ambiente, comporta la totale responsabilità dell'esecutore delle opere.

2 - Saranno ritenuti ugualmente responsabili gli esecutori delle opere che provochino indebolimento dell'apparato radicale delle alberature tale da comportare la caduta anche a seguito di eventi meteorici o il deperimento.

#### ***Deposito cauzionale***

1 - Per garantire il rispetto della normativa, in base all'importanza e consistenza degli interventi, può essere richiesto, all'esecutore delle opere, il versamento di un congruo deposito cauzionale o la presentazione di una polizza fidejussoria che sarà liberata ad avvenuto accertamento della rispondenza delle opere eseguite alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

#### ***Termine dei lavori***



1 - Al termine dei lavori o degli interventi, l'area verde interessata dovrà essere totalmente ripristinata in modo conforme alla situazione esistente prima dell'intervento, a cura e spesa del soggetto attuatore.

### **NORME TECNICO COMPORAMENTALI**

- I trattamenti fitosanitari devono essere effettuati alla mattina presto o alla sera tardi, in orari di scarso affollamento di persone nelle strade e cortili circostanti e comunque dopo essersi accertati che, nel raggio di azione dell'intervento, non siano presenti persone ed animali domestici.
- I presidi sanitari, quali fungicidi, insetticidi, acaricidi, erbicidi, ecc. devono essere scelti tra quelli a bassa tossicità e breve persistenza; in particolare, per gli insetticidi, si dovranno preferire i prodotti selettivi, cioè quelli in grado di combattere gli insetti che si nutrono di sostanze vegetali rispettando invece quelli utili alla vita delle piante.
- I trattamenti fitosanitari devono essere eseguiti solo dopo aver provveduto a sfalciare le eventuali specie erbacee fiorite sottostanti, così da non sopprimere insetti utili, quali le api e gli altri insetti selvatici che le impollinano.
- Lo sfalcio dell'erba in prossimità di esemplari arborei, deve essere eseguito, particolarmente qualora si faccia uso di mezzi meccanici, evitando di danneggiare la corteccia degli alberi, con particolare riferimento al "colletto" (zona di raccordo tra il fusto e le radici). La cautela nelle operazioni di sfalcio può salvaguardare inoltre le giovani piantine che, anche se appartenenti a specie pregiate, possono essere facilmente confuse con erbe dannose o infestanti.
- La potatura di alberature e siepi, anche qualora sia realmente necessaria e indispensabile, deve essere eseguita con strumenti adeguati, preferibilmente manuali (forbici, seghetti a mano), per non arrecare alle piante i gravi danni, non giustificati dalle reali necessità dell'intervento, provocati dall'uso di mezzi meccanici, quali motoseghe, dischi e barre falcianti, ecc.
- Il verde deve essere tutelato e salvaguardato non solo perché è indispensabile alla vita degli uomini, ma anche perché tutti gli organismi vegetali offrono cibo, riparo e rifugio ad una lunga serie di animali della cui presenza spesso godiamo (molte specie di uccelli, piccoli roditori, ricci, anfibi, farfalle, ecc.).
- Per garantire il migliore sviluppo alla vita vegetale si deve evitare quanto più possibile di danneggiare il terreno che ospita le piante: l'impermeabilizzazione, il costipamento e l'inquinamento sono sempre fattori negativi che riducono la fertilità del terreno e limitano le possibilità di sviluppo delle piante.
- Nella scelta delle essenze da utilizzare si deve tenere conto che le piante hanno esigenza d'acqua: l'impiego di specie e tipologie con scarse esigenze idriche è un modo per concorrere alla salvaguardia della risorsa acqua sotto il profilo quantitativo.
- I fertilizzanti e i concimi chimici devono essere impiegati in modo moderato e oculato, per evitare infiltrazione di sostanze potenzialmente inquinanti nel terreno e concorrere quindi alla salvaguardia delle risorse idriche anche sotto il profilo qualitativo.
- Si deve controllare l'impiego di specie esotiche in quanto le stesse possono provocare seri danni all'ambiente fungendo da potenziali veicoli per l'introduzione di nuovi parassiti e di malattie.
- Gli interventi manutentivi devono essere principalmente concentrati nella stagione autunnale, anche per non arrecare disturbo alla fauna che si riproduce nel periodo primaverile, compiendo l'atto fondamentale del proprio ciclo biologico.
- Sia gli interventi di progettazione del verde, sia gli interventi di manutenzione delle piante comportano conseguenze di lunga durata: per evitare errori difficilmente riparabili occorre rivolgersi a professionisti e personale qualificato.
- Gli interventi effettuati sulle piante producono spesso danni che possono essere valutati solo in tempi medi e lunghi: prima di tagliare un ramo o una radice, prima di irrorare una sostanza o di fare un trapianto, è necessario acquisire le necessarie informazioni e adeguata consapevolezza delle conseguenze.
- Le piante sono organismi vivi, come tali soggette ad ammalarsi o a subire lesioni: è necessario non sottovalutare gli interventi da attuare per non produrre ulteriori danni imputabili a comportamenti errati, rivolgendosi, in caso di dubbio, ad un professionista o ad un ente specializzato (osservatorio malattie delle piante, consorzio fitopatologico, università).



## Appendice 2 - Protezione degli alberi nei cantieri

### IMPORTANTI RACCOMANDAZIONI PRELIMINARI

#### AVVISO

Le direttive dell'Ufficio Ambiente sono da affiggere in cantiere. L'imprenditore ha l'obbligo di informare i lavoratori.

#### PIANTAGIONI (fig. 16)

Nuove piantagioni di alberi lungo le strade e piazze. In generale sono da rispettare le misure minime indicate e la preparazione tecnica dell'alloggio.

#### PROTEZIONE DEL SUOLO. TRONCO E CHIOMA (fig. 9/10/11)

Gli alberi nel cantiere sono da proteggere con materiali idonei ed il più alto possibile per evitare ferire al tronco. In caso di necessità è utile proteggere anche la chioma dell'albero.

#### DEPOSITI (fig. 6/12)

Nella zona delle radici (corrispondente alla zona della chioma), non deve essere depositato in nessun caso materiale da costruzione, carburante, macchine da cantiere, ed in particolare nessuna betoniera; l'acqua di lavaggio, in particolare quella con polveri di cemento, è da evitare, in caso contrario è da convogliare lontano dalle radici.

#### DEPOSITI DI HUMUS/MODIFICHE DEL TERRENO (fig. 3/4)

Nella zona della chioma non debbono essere depositati materiali terrosi. Ricarichi ed abbassamenti di terreno nella zona della chioma sono permessi solo in casi eccezionali e secondo quanto previsto dal Regolamento del verde.

#### LIVELLAMENTI (fig. 1/2/3)

Lavori di livellamento del terreno nella zona della chioma sono da eseguire preferibilmente a mano con la massima attenzione.

#### IMPIEGHI DI MACCHINARI (fig. 1/2/4/5)

Nella zona della chioma è da evitare il lavoro con macchine operatrici. Gli accessi di cantiere sono da coprire con piastre di acciaio o con uno strato di calcestruzzo magro posato sopra un foglio di plastica con uno spessore minimo di 20 cm. Sugli accessi asfaltati è preferibile transitare con veicoli fino ad un massimo di 3, 5 t.

#### COSTIPAMENTO (fig. 1/2)

Il costipamento, come la vibratura del terreno, non è permesso nella zona delle radici e sotto la chioma (usare il rullo compressore solo il minimo indispensabile).

#### LAVORI DI SCAVO (fig. 13/14/15)

La posa di tubazioni è da eseguire di norma fuori dalla chioma dell'albero. I lavori di scavo nella zona delle radici (zona della chioma) sono da eseguire preferibilmente a mano o con miniescavatori. Le radici sono da tagliare in modo netto e medicare con cicatrizzanti e fungicidi. Le radici più grosse sono da sottopassare con le tubazioni senza produrre ferite e vanno protette dal disseccamento (ad es. con juta o film in PVC).

#### SCAVI (fig. 7/8/13)

Gli scavi nella zona degli alberi non devono restare aperti per più di n° 2 settimane; con tempo umido n° 3 settimane. Nel caso di sospensione dei lavori per tempi maggiori vanno ricoperte le radici con una stuoia. Esse devono essere mantenute umide, in caso di pericolo di gelo, le pareti dello scavo, nella zona delle radici, sono da coprire con materiale isolante. Il riempimento degli scavi va comunque eseguito al più presto.



### FERIMENTO DI ALBERI (fig. 16)


In caso di ferite a radici, a rami o al tronco, occorre avvisare l'Ufficio Ambiente che provvederà a prescrivere le cure necessarie o, se del caso, ad effettuarle direttamente.



### OLIO CARBURANTE PRODOTTI CHIMICI

Bidoni di olio e prodotti chimici, sono da depositare e stoccare in cantiere negli spazi e secondo le modalità conformi alle leggi vigenti in particolare in materia di sicurezza. In caso di incidente e versamenti, occorre avvertire immediatamente i pompieri, e nell'eventualità i soccorsi (118). Per piccole perdite l'impresa ha l'obbligo di asportare via il materiale inquinato e di conferirlo in discariche autorizzate ed informare l'Ufficio Ambiente.

### CALCOLO DEI DANNI

I danni causati agli alberi verranno addebitati al responsabile secondo le direttive USSP e VSSG. Tutti i danni saranno protocollati.









### COSTIPAMENTO DEL TERRENO 2°



NELLA ZONA DELLE RADICI EVITARE L'USO DI  
MACCHINE PER IL COSTIPAMENTO DEL TERRENO  
- LAVORARE SOLO A MANO -



### ABBASSAMENTO DEL TERRENO 4°

... ASTENERSI NELLA ZONA DELLE RADICI E DELLA CHIOMA










### LAVORI IN CORSO 7'

... EVITARE NELLA ZONA DELLE RADICI



### SCAVI 8'

ATTENZIONE ALL'ABBASSAMENTO DELLA FALDA FREATICA :  
PERICOLO D'ESSICAZIONE, E' INDISPENSABILE INNAFFIARE !

COPRIRE IMMEDIATAMENTE LA SCARPATA CON  
UNA STUOIA DI PROTEZIONE, SEMINARE E PIANTARE.

